



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 22 dicembre 2020:

LEGGE 23 DICEMBRE 2020 n.223

BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 E BILANCI PLURIENNALI 2021/2023

CAPO I

DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO ECONOMICO ED INTERVENTI PER IL SETTORE FINANZIARIO

Art. 1

(Convenzionamenti per prestiti agevolati)

1. Il Congresso di Stato è autorizzato a convenzionarsi, per l'esercizio 2021, con gli istituti di credito disponibili per l'erogazione dei prestiti a tasso agevolato di cui ai punti seguenti, nei limiti in essi previsti, con imputazione degli oneri conseguenti a carico dello Stato, anche per i prestiti pregressi, sui pertinenti capitoli di spesa:
 - a) convenzionamenti agevolati per l'agricoltura di cui alla Legge 11 marzo 1981 n.22 e alla Legge 20 settembre 1989 n.96, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di euro 1.900.000,00. Avranno priorità all'accesso al convenzionamento agevolato gli agricoltori che utilizzino il metodo dell'agricoltura biologica o comunque escludano l'utilizzo di pesticidi, fertilizzanti e altri prodotti chimici;
 - b) convenzionamenti agevolati per gli studenti di cui alla Legge 21 gennaio 2004 n.5 e al Decreto Delegato 26 settembre 2013 n.126, fino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 155.000,00;
 - c) convenzionamenti agevolati per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 154 della Legge 14 dicembre 2017 n.140, fino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 350.000,00;
 - d) convenzionamenti agevolati alle imprese per la ricerca di cui alla Legge 27 gennaio 2006 n.19 e al Decreto Delegato 1 dicembre 2006 n.126, modificato con Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n.126 e Decreto Delegato 10 marzo 2008 n.44, fino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 5.000.000,00 dando la priorità, nel Programma Quinquennale per la Ricerca di cui all'articolo 4 della Legge 27 gennaio 2006 n.19, a quelle imprese impegnate nella riprogettazione dei materiali prodotti in vista della loro totale recuperabilità, nell'efficienza dell'utilizzo delle

risorse e nella prevenzione della produzione di rifiuti;

- e) convenzionamento per credito agevolato alle imprese di cui al Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.72 e sue successive modifiche fino alla concorrenza dell'importo complessivo di euro 5.000.000,00; per credito agevolato alle imprese di cui all'articolo 13 del Decreto Delegato n.72/2018 fino alla concorrenza dell'importo di euro 6.300.000,00 per dar corso alle istanze di cui al comma 2 dell'articolo 19 della Legge 9 novembre 2020 n.196. Gli oneri relativi agli interessi passivi, per l'esercizio 2021, trovano imputazione sul capitolo 2-4-7226 "Contributi in conto interessi e in conto canoni per interventi a sostegno delle attività economiche". Sul predetto capitolo trovano imputazione anche gli oneri di cui all'articolo 4, lettera d), della Legge 4 dicembre 2015 n.178, gli oneri di cui all'articolo 30 del Decreto Delegato 10 novembre 2014 n.187 e gli oneri di cui all'articolo 11 del Decreto Delegato n.162/2015 e successive modifiche;
 - f) gli oneri per l'esercizio 2021 per il contributo in conto interessi a carico dello Stato di cui alla Legge 31 marzo 2015 n.44 trovano imputazione sul capitolo 2-3-7435 "Contributo a carico dello Stato sugli interessi per prestiti di edilizia ed eliminazione barriere architettoniche". Sul capitolo trovano imputazione anche gli oneri relativi ai prestiti pregressi.
2. Ai sensi dell'articolo 9 della Legge 3 agosto 2009 n.109 sul capitolo 2-4-7227 "Contributi in conto interessi e in conto canoni per Credito Agevolato straordinario a sostegno delle attività economiche (Legge n.109/2009)" per l'esercizio finanziario 2021 è stanziato l'importo di euro 93.000,00, per gli oneri relativi ai prestiti pregressi.
 3. Sui capitoli 2-4-7225 "Finanziamento interventi comparto turistico – commerciale" e 2-4-7220 "Contributo in c/to interessi per crediti agevolati alle imprese (L. n.139/1985 - L. n.13/1993 - L. n.35/1996) e incentivi finanziari ex articolo 6, Legge n.134/1997" continuano a trovare imputazione gli oneri relativi ai prestiti pregressi.
 4. Allo scopo di promuovere il recupero e la valorizzazione dei centri e nuclei storici, degli edifici di rilevante interesse storico, ambientale e culturale nonché dei manufatti ubicati nel Sito UNESCO, gli effetti del Decreto Delegato 5 maggio 2010 n.86 e del Decreto Delegato 5 maggio 2010 n.87 sono prorogati all'anno 2021; a tale scopo il termine di presentazione delle domande per il godimento dei benefici in esso previsti è stabilito al 31 ottobre 2021.
 5. Lo stanziamento previsto sul capitolo 2-5-6640 "Contributo a carico dello Stato sugli interessi e prestiti per il recupero di Centri e Nuclei Storici" è, altresì, volto a finanziare i residui oneri relativi ai contributi in conto interessi a carico dello Stato per i prestiti pregressi relativi al recupero del Nucleo Storico di Montegiardino.
 6. Le convenzioni stipulate ai sensi degli articoli 28, 29 e 30 della Legge 15 dicembre 1994 n.110 già scadute sono prorogate al 31 dicembre 2021 al fine di essere rivalutate alla luce di quanto previsto dal Decreto Legge 19 marzo 2018 n.30.

Art. 2

(Emissione di Titoli irredimibili del debito pubblico)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1 della Legge 7 luglio 2020 n.113, al fine di valorizzare gli attivi patrimoniali iscritti nel bilancio della Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino ai sensi dell'articolo 5-ter del Decreto – Legge 7 agosto 2017 n.93, così come modificato dall'articolo 1 del Decreto – Legge 30 agosto 2017 n.101, a decorrere dal corrente esercizio finanziario, visto il piano industriale presentato dalla Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino alla Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione, è disposta l'emissione di Titoli irredimibili del debito pubblico, per un ammontare complessivo corrispondente al valore nominale degli attivi patrimoniali iscritti nel bilancio della Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino ai sensi del suddetto articolo 5-ter.
2. I Titoli irredimibili del debito pubblico sono riservati in emissione alla Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino per la conversione degli attivi iscritti nel bilancio della medesima

banca ai sensi dell'articolo 5-ter del Decreto – Legge 7 agosto 2017 n.93, così come modificato dall'articolo 1 del Decreto – Legge 30 agosto 2017 n.101. Tali Titoli irredimibili possono anche essere utilizzati quale sottostante per operazioni di finanziamento o garanzia.

3. Le caratteristiche dei Titoli irredimibili del debito pubblico sono definite all'articolo 3.

L'Ecc.ma Camera può, nei tempi previsti dall'articolo 3, sostituire con Titoli del debito pubblico a scadenza, in tutto o in parte, i Titoli irredimibili.

4. A decorrere dalla data di emissione dei Titoli irredimibili del debito pubblico, e sino a quella in cui avrà luogo il rimborso degli stessi per unilaterale volontà dell'Ecc.ma Camera, dovranno essere corrisposte, per ogni esercizio, le somme relative alla quota parte di interessi di competenza che trovano imputazione sul capitolo 1-3-2424 "Quote interessi emissione Titoli irredimibili del debito pubblico."

5. Per effetto di quanto disposto dal presente articolo, sono autorizzate le seguenti registrazioni sul bilancio economico – patrimoniale dello Stato:

- a) iscrizione dei titoli irredimibili del debito pubblico e della voce "Altre Attività" relativa al trasferimento all'Ecc.ma Camera della medesima posta contabile già iscritta nel bilancio di Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. ai sensi dell'articolo 5-ter sopracitato che viene contabilizzata in aumento della partecipazione in Cassa di Risparmio. Nell'ipotesi di una perdita non durevole supportata dal piano industriale della Cassa di Risparmio, il valore della partecipazione, alla chiusura del bilancio dello Stato, è mantenuta al costo storico;
- b) storno del conto patrimoniale "Fondo rischi di gestione CARISP" precedentemente contabilizzato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 della Legge 8 agosto 2018 n.104, con il conto "Rischi di gestione CARISP".

6. L'emissione dei Titoli irredimibili del debito pubblico di cui al presente articolo non trova registrazione sul bilancio finanziario dello Stato.

7. I futuri dividendi distribuiti dalla Cassa di Risparmio sono riscossi nella Cassa dello Stato e vincolati in apposito conto corrente presso il Servizio di Tesoreria Unica della Banca Centrale della Repubblica di San Marino e destinati al rimborso dei Titoli irredimibili del debito pubblico.

Art. 3

(Caratteristiche dei Titoli irredimibili del debito pubblico)

1. I Titoli irredimibili di cui all'articolo 2 hanno le seguenti caratteristiche:

- Emittente: Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino;
- Valore nominale complessivo massimo dell'emissione: 455.000.000,00;
- Valuta di denominazione: euro;
- Valore nominale unitario del titolo non frazionabile: 10.000,00;
- Numero massimo di titoli oggetto di emissione: 45.500;
- Data di godimento iniziale: 1 gennaio 2021;
- Data pagamento cedola: 31 dicembre di ogni anno o, se non lavorativo primo giorno lavorativo immediatamente successivo, senza riconoscimento di alcuna maggiorazione di interessi;
- Data di regolamento dell'emissione: 30 dicembre 2020;
- Prezzo di emissione: 100,00 per cento del valore nominale unitario;
- Tasso fisso pari all'1,75 per cento annuo lordo;
- Prezzo di rimborso eventuale: 100,00 per cento del valore nominale rimborsato o, alternativamente, titoli del debito redimibili;
- Convenzione di calcolo: Actual/Actual;
- Codice ISIN: con Delibera del Congresso di Stato sarà assegnato il codice ISIN ai Titoli irredimibili oggetto dell'emissione.

2. (Agente Pagatore) La Banca Centrale della Repubblica di San Marino, in qualità di Agente Pagatore, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera d) della Legge 29 giugno 2005 n. 96, interviene, per conto dell'Emittente, nel regolamento delle operazioni di emissione, di pagamento delle cedole

e di eventuale rimborso dei titoli del debito pubblico. Il pagamento delle cedole dell'eventuale rimborso, anche parziale, sono eseguiti dall'Agente Pagatore previa messa a disposizione delle somme necessarie da parte dell'Emittente o, nel caso di rimborso, anche di titoli redimibili del debito pubblico in concambio.

3. (Dematerializzazione e regime di circolazione commi 3-4) I Titoli previsti dall'articolo 2 sono emessi e circolano "al portatore" e gestiti in regime di dematerializzazione ai sensi dell'articolo 1 del Decreto – Legge 21 gennaio 2016 n. 4.

4. Il servizio di gestione accentrata dei titoli dematerializzati è affidato alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino. Il trasferimento dei Titoli irredimibili del debito pubblico avviene unicamente per il tramite della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, quale gestore accentrato dei medesimi.

5. (Rimborso) È facoltà dell'Emittente procedere al rimborso, anche parziale, dei titoli emessi, contestualmente alla data di pagamento di ciascuna cedola annuale, con preavviso di almeno 30 giorni lavorativi secondo il calendario TARGET2. Dalla data di rimborso, totale o parziale, i Titoli irredimibili del debito pubblico cessano di maturare interessi sul valore nominale rimborsato. L'eventuale rimborso parziale è effettuato tramite estrazione a sorte dei titoli irredimibili emessi.

6. (Foro competente) Per qualsiasi contestazione inerente ai titoli di cui alla presente legge è competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria sammarinese.

7. (Regime fiscale) Gli interessi e gli altri redditi derivanti dai titoli del debito pubblico di cui al presente articolo sono esenti dall'Imposta Generale sul Reddito.

8. (Norme finali) La Banca Centrale della Repubblica di San Marino, in qualità di Agente Pagatore e gestore accentrato dei titoli irredimibili del debito pubblico, nel rispetto delle disposizioni legislative che li regolano, potrà fornire istruzioni inerenti alla gestione operativa dell'emissione, anche utilizzando i sistemi di comunicazione interbancaria. Le comunicazioni ai detentori dei Titoli irredimibili e le informazioni riguardanti gli stessi Titoli del debito pubblico sono rese disponibili tramite pubblicazione sul sito internet della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio e sul sito internet della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

Art. 4

(Rivalutazione del patrimonio dello Stato)

1. Si dà mandato ai competenti Uffici della Pubblica Amministrazione di avviare le operazioni per la rivalutazione e le eventuali svalutazioni di tutti i beni immobili, dei beni artistici e delle partecipazioni del patrimonio dello Stato.

2. Le conseguenti registrazioni costituiscono una voce di riserva nel patrimonio netto.

Art. 5

(Acquisizione di risorse mediante finanziamenti nazionali o internazionali o emissione di Titoli del debito pubblico)

1. Al fine di acquisire le risorse finanziarie per gli interventi a sostegno e rilancio del sistema economico e finanziario sammarinese e per il reperimento della liquidità anche a seguito dell'emergenza sanitaria, il Congresso di Stato è autorizzato a stipulare contratti di finanziamento o ad emettere, in una o più soluzioni, entro il 31 dicembre 2021, Titoli del debito pubblico, sino ad un ammontare complessivo di euro 500.000.000,00.

2. I contratti di finanziamento possono essere stipulati con Soggetti istituzionali esteri, Organismi Internazionali, Banche centrali e Istituti di credito e finanziari e devono contenere le caratteristiche tecniche, la durata e le modalità di rimborso del finanziamento stesso. I contratti di finanziamento potranno essere stipulati anche sotto forma di anticipazioni di cassa o linee di credito

preliminari all'emissione dei Titoli del debito pubblico da estinguere al momento del collocamento dei Titoli stessi e, limitatamente per i finanziamenti internazionali, il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio riferisce preventivamente alla loro formale adozione alla Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione.

3. I Titoli del debito pubblico sono da collocarsi sul mercato nazionale o internazionale e le caratteristiche, la durata e le modalità di rimborso delle emissioni, sono definite tramite appositi decreti delegati che costituiscono il regolamento di ogni emissione. Il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio riferisce preventivamente alla formale adozione dei decreti delegati alla Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione.

4. Al fine di promuovere il rientro di somme o strumenti finanziari detenuti all'estero o reperire fondi per il rilancio economico del Paese e di mantenere e di rafforzare lo stato sociale, parte dei Titoli del debito pubblico di cui al precedente comma, potranno essere riservati alle persone fisiche e giuridiche sammarinesi ovunque residenti od ai cittadini stranieri residenti a San Marino.

5. L'accertamento in entrata delle somme derivanti dai contratti di finanziamenti nazionali o internazionali o dal collocamento dei Titoli del debito pubblico di cui al presente articolo è imputato sul capitolo 1223 "Finanziamenti nazionali o internazionali o emissione di Titoli del debito pubblico".

6. A decorrere dall'esercizio finanziario di sottoscrizione dei contratti di finanziamento o di emissione dei Titoli del debito pubblico, e sino a quello in cui avrà luogo il rimborso degli stessi, dovranno essere corrisposte, per ogni esercizio, le somme relative alla quota parte di interessi di competenza che trovano imputazione sul capitolo 1-3-2425 "Quote interessi emissione Titoli del debito pubblico e quote interessi, oneri e spese legali per finanziamenti nazionali o internazionali". Sul medesimo capitolo trovano imputazione gli eventuali oneri da corrispondere ai soggetti individuati per i finanziamenti nazionali o internazionali o per il collocamento dei Titoli del debito pubblico, gli oneri per le spese legali e per le commissioni contrattuali in favore dell'Agenzia di rating.

7. Le quote di rimborso del capitale da corrispondere sulla base di quanto stabilito dai contratti di finanziamento trovano imputazione, per ogni esercizio di competenza, sul capitolo 3-3-7823 "Quota capitale per finanziamenti nazionali o internazionali". Il rimborso dei Titoli del debito pubblico, sulla base di quanto stabilito nel regolamento di emissione, trovano imputazione sull'esercizio di competenza sul capitolo 3-3-7839 "Rimborso titoli pubblici".

8. Le risorse reperite ai sensi del presente articolo sono destinate al Fondo per il sostegno e lo sviluppo dell'economia di cui all'articolo 18 del Decreto – Legge 26 maggio 2020 n.91, al rimborso delle anticipazioni di cassa accese presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, al rimborso dei Titoli del debito pubblico di cui al Decreto Delegato 18 dicembre 2013 n.173, nonché al reperimento della liquidità e alla copertura dei disavanzi di bilancio.

Art. 6

(Interventi per il rafforzamento del sistema finanziario)

1. È dato mandato al Congresso di Stato di adottare con decreto delegato apposita normativa sulla possibilità di fornire garanzie remunerate da parte dello Stato oppure prevedere ulteriori forme di copertura finanziaria sui prodotti finanziari emessi dagli Istituti bancari e finanziari sammarinesi o società veicolo.

2. È dato mandato al Congresso di Stato di adottare con decreto delegato da emanare entro il 31 dicembre 2021 apposita normativa al fine di incentivare la regolarizzazione e il rimpatrio di attività finanziarie detenute all'estero dai contribuenti sammarinesi, nel rispetto delle disposizioni nazionali e dei principi internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Art. 7

(Crediti d'imposta riconosciuti in forza di interventi di sostegno del sistema bancario)

1. L'ammontare massimo dei benefici di cui all'articolo 1 dei Decreti Legge 27 ottobre 2011 n.174, 27 giugno 2013 n.72 e 27 luglio 2017 n.88 e all'articolo 8 del Decreto Delegato 31 maggio 2012 n. 61 è stabilito, in via definitiva, sulla base dei rendiconti dei fondi comuni di investimento alla data del 31 dicembre 2020 accertato dal Comitato di Sorveglianza al 31 dicembre 2020.
2. Il predetto ammontare è acquisito definitivamente dall'Ufficio Tributario, entro e non oltre il 31 marzo 2021.
3. In conseguenza del venir meno delle proprie prerogative, il Comitato di Sorveglianza istituito ai sensi dell'articolo 41 della Legge 21 dicembre 2016 n.144 viene soppresso a far data dal 1 aprile 2021. Al termine della propria attività, e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2021, il Comitato di Sorveglianza presenta la propria relazione finale al Congresso di Stato.

Art. 8

(Fondo straordinario a sostegno del rilancio dell'economia)

1. Ai sensi dell'articolo 18 del Decreto – Legge 26 maggio 2020 n.91, sul capitolo 1-3-2390 “Fondo straordinario a sostegno del rilancio dell'economia” è previsto, per l'esercizio 2021, uno stanziamento pari a euro 100.000.000,00 da gestire con le modalità di cui al precitato articolo 18.
2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere impegnate nell'esercizio 2021 previa riscossione dei corrispondenti importi sul capitolo di entrata 1223.
3. Dopo la lettera d) del comma 4 dell'articolo 18 del Decreto – Legge 26 maggio 2020 n.91 è aggiuntala seguente lettera d bis):
“d bis) finanziamento a progetti di sviluppo economico di sistema “San Marino 2030”.”.

Art. 9

(Sanzioni amministrative)

1. Considerato quanto previsto dall'articolo 2 della Legge 7 luglio 2020 n.113, la Banca Nazionale Sammarinese S.p.A. è sollevata dalla responsabilità in solido per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, ai sensi dell'articolo 22 del Decreto 30 maggio 2006 n.76, ai soggetti responsabili delle violazioni riscontrate presso Banca CIS – Credito Industriale Sammarinese S.p.A..
2. L'articolo 32 della Legge 29 giugno 2005 n.96 è così modificato:

“Art. 32

(Pubblicità delle sanzioni)

1. La Banca Centrale pubblica per cinque anni il provvedimento di sanzione amministrativa sia sul proprio sito internet sia nella Parte Amministrativa e Inserzioni del Bollettino Ufficiale, rendendo almeno noti la natura della violazione e i soggetti destinatari del medesimo provvedimento. Nel caso in cui il provvedimento sia impugnato, sarà data pubblicazione anche dell'avvio dei giudizi che ne seguiranno e dei loro esiti.
2. La Banca Centrale può escludere o sospendere temporaneamente la pubblicità del provvedimento sanzionatorio nei soli casi in cui ritenga che ricorrano una o più delle circostanze, dalla stessa predeterminate, in forza delle quali:
 - a) la pubblicazione dei dati personali appare sproporzionata;
 - b) la pubblicazione metterebbe a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine penale in corso;

c) la pubblicazione provocherebbe, nella misura in cui ciò si possa determinare, danni sproporzionati alle persone giuridiche o alle persone fisiche coinvolte.”.

3. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, in tutti i casi di intervento pubblico, di cui al Capo I, Titolo II, della Legge 14 giugno 2019 n.102, le sanzioni amministrative irrogate dalla Banca Centrale devono formare oggetto di pubblicazione non oltre trenta giorni da quando ricorrono i presupposti di legge.

4. Nel caso di sanzioni amministrative comminate dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino nei confronti di soggetti non residenti per le quali siano decorsi i termini di pagamento, la relativa riscossione avverrà ai sensi dell'articolo 26, ultimo comma, della Legge 25 maggio 2004 n.70.

Art. 10

(Interpretazione autentica delle disposizioni in materia di separazione patrimoniale per nuovi depositi rilevanti)

1. Le previsioni normative di cui all'articolo 73-bis della Legge 17 novembre 2005 n.165, introdotto dall'articolo 9 della Legge 9 novembre 2020 n.196 rubricato “nuovi depositi rilevanti”, si interpretano nel senso che lo speciale regime di separazione patrimoniale ivi disciplinato è accessibile solo a quei depositi bancari che, oltre a risultare conformi ai previsti requisiti di importo minimo e di qualità del depositante, rappresentino nuovi apporti di risorse finanziarie non solo a livello della singola banca ricevente ma anche a livello di intero sistema bancario sammarinese, inclusa la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, per cui non potranno essere considerati “nuovi depositi rilevanti” ai fini di legge quelli formati attraverso lo smobilizzo e/o il trasferimento di risorse finanziarie già presenti all'interno del citato sistema bancario alla data di entrata in vigore della Legge n.196/2020.

Art. 11

(Proroga delle misure per il sostegno della liquidità dei nuclei familiari e degli operatori economici)

1. Le misure temporanee per il sostegno alla liquidità dei nuclei familiari e degli operatori economici di cui agli articoli 19 e 20 del Decreto - Legge n.91/2020 sono prorogate sino al 30 giugno 2021.

Art. 12

(Disposizioni per l'impiego di fondi per lo sviluppo delle relazioni internazionali)

1. In riferimento al negoziato in corso, mirato alla sottoscrizione di un accordo di associazione fra la Repubblica di San Marino e l'Unione Europea, i fondi stanziati sui capitoli 1-1-1810 “Oneri per lo sviluppo delle relazioni con l'Unione Europea e lo Spazio Economico Europeo”, 1-1-1825 “Spese per iniziative collegate alle attività degli Organismi Europei ed Internazionali” e 1-1-1970 “Oneri per le relazioni internazionali” saranno destinati prevalentemente alla copertura di spese relative a consulenze, convenzioni con collaboratori esterni con inclusi eventuali viaggi e ospitalità; trasferte di dipendenti della Pubblica Amministrazione, di funzionari a rapporto convenzionale e di personale politico delle Segreterie di Stato, compresi i Segretari di Stato stessi, coinvolti negli incontri negoziali; attività di promozione e di formazione.

Art. 13

(Proroga convenzioni di carattere diplomatico)

1. Nel rispetto dell'articolo 9 della Legge 30 luglio 2012 n.100 e in attesa dell'approvazione della legge di modifica della Legge 16 settembre 1993 n.105, i compensi previsti per gli agenti diplomatici appartenenti alla carriera diplomatica restano regolamentati dalle convenzioni vigenti alla data di entrata in vigore della Legge 30 luglio 2012 n.100 o, qualora il Congresso di Stato abbia deliberato o deliberi successivamente a tale data nuove assegnazioni di incarichi, sono regolamentati dalle convenzioni approvate con la delibera congressuale di nomina. La validità di tali convenzioni deve intendersi prorogata fino alla conclusione dell'iter consiliare di approvazione della suddetta legge di modifica della Legge n.105/1993.
2. Il trattamento economico previsto dalle convenzioni in essere con i rappresentanti diplomatici e consolari non di carriera, vigenti alla data di entrata in vigore della Legge 30 luglio 2012 n.100 per le quali non sia successivamente intervenuta diversa deliberazione da parte del Congresso di Stato, s'intende prorogato fino al 31 dicembre 2021, fatte salve diverse deliberazioni eventualmente assunte dal Congresso di Stato nel corso del 2021.

Art. 14

(Modifica all'articolo 2 del Decreto – Legge 4 dicembre 2020 n.210 e del comma 3 dell'articolo 1 della Legge 17 giugno 2008 n.92)

1. All'articolo 1 del Decreto – Legge n.210/2020 è aggiunto il seguente comma 2 bis:
“2 bis. Le previsioni normative di cui ai precedenti commi, si applicano, per quanto compatibili, anche con riferimento ai dati relativi alle persone non fisiche.”.
2. Al comma 1, lettera k), dell'articolo 1, della Legge 17 giugno 2008 n.92 e sue successive modifiche è abrogata la seguente parte: “salvo quanto previsto dall'articolo 337-ter del Codice Penale.”.
3. Il comma 3 dell'articolo 1 della Legge 17 giugno 2008 n.92 e sue successive modifiche è sostituito dal seguente comma:
“3. La conoscenza, l'intenzione o la finalità di cui alla lettera t) del precedente comma 1 possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.”.

Art. 15

(Interventi in materia di disabilità e invalidità)

1. Al fine di perseguire l'obiettivo delle pari opportunità, con la partecipazione delle associazioni ed enti no profit che si occupano di disabilità e che sono legalmente riconosciuti in base alle norme vigenti, sul capitolo 1-10-2397 “Fondo per interventi sulla disabilità” è previsto uno stanziamento per il 2021 di euro 100.000,00 destinato alla realizzazione di quanto previsto e disciplinato dal piano che verrà predisposto dalla Segreteria di Stato competente.
2. Il termine di cui all'articolo 4, comma 4, del Regolamento 7 marzo 2019 n.3 e successive modifiche è fissato al 31 dicembre 2021.

Art. 16

(Finanziamento disavanzo gestione ammortizzatori sociali)

1. In riferimento alla Legge 31 marzo 2010 n.73 “Riforma degli ammortizzatori sociali e nuove misure economiche per l'occupazione e l'occupabilità”, visto l'articolo 9, comma 5, della succitata legge, si proroga, anche per l'anno 2021, il prelievo dalla “Cassa di Compensazione” di cui alla Legge

20 dicembre 1990 n.156, a ripianamento dell'eventuale disavanzo della gestione di cui trattasi.

2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1 il ripianamento dell'eventuale disavanzo della gestione può essere disposto utilizzando il capitolo 1-3-2390 "Fondo straordinario a sostegno del rilancio dell'economia".

Art. 17

(Strumenti di protezione sociale)

1. Le risorse finanziarie, pari a euro 300.000,00, stanziare sul capitolo 1-3-2409 "Fondo per interventi connessi alla politica dei redditi" per l'esercizio 2021 sono finalizzate:

- al rimborso all'Istituto per la Sicurezza Sociale delle minori entrate contributive per effetto dell'applicazione, alle retribuzioni corrisposte alle persone che effettuano l'assistenza domiciliare a norma del regolamento di cui alla Delibera del Congresso di Stato n.56 del 2 maggio 2005, delle aliquote contributive previste dal Decreto Delegato 23 gennaio 2009 n.3 le cui disposizioni sono estese anche a tutto il 2021;
- al rimborso all'Istituto per la Sicurezza Sociale delle minori entrate contributive per l'assistente alla famiglia di cui all'articolo 15, comma 3, del Decreto Delegato 22 gennaio 2016 n.5.

2. Fino all'entrata in vigore delle nuove modalità di accesso, da definire mediante apposito Decreto Delegato di cui al comma 4 dell'articolo 12 della Legge 7 luglio 2020 n.113, le risorse finanziarie previste sul capitolo 1-3-2410 "Fondo Straordinario di Solidarietà" per euro 375.000,00, per l'esercizio 2021, sono da utilizzarsi con le modalità previste dall'articolo 1 del Decreto – Legge n.91/2020 e dal Regolamento 11 maggio 2020 n.3.

3. Il Fondo Straordinario di Solidarietà può essere ulteriormente finanziato con le modalità previste al comma 3, lettere a), b), c), d), e), f) e g), dell'articolo 55 della Legge 23 dicembre 2014 n.219.

Art. 18

(Variazione imposte di registro)

1. Al fine di incentivare le compravendite di beni immobili, l'imposta di registro per il trasferimento a titolo oneroso di beni immobili e diritti reali immobiliari di cui al n.1, par. 1) della tabella "A" allegata alla Legge 29 ottobre 1981 n.85 e sue successive modifiche, è ridotta al 2,5% sugli atti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021. La riduzione non si applica al trasferimento di immobili a titolo di riscatto derivante da contratto di leasing.

Art. 19

(ART-BONUS - Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura)

1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno della Università, degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione "dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali" e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività artistiche e nello spettacolo, si applica la piena deducibilità dell'importo erogato e spetta un credito d'imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate.

2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma

1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

3. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione dell'imposta generale sui redditi in sede di dichiarazione.

4. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, comunicano mensilmente all'Ufficio Attività Economiche ed alla Segreteria di Stato per la Cultura l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dalla Direzione degli Istituti Culturali, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione. Sono fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, di cui alla Legge 21 dicembre 2018 n.171 e sue successive modifiche.

5. Con il fine di organizzare e gestire gli interventi di cui al comma 1 ed estendere l'operatività anche in altri ambiti di interesse pubblico, è dato mandato al Congresso di Stato di presentare entro e non oltre il 31 marzo 2021 progetto per la realizzazione di un Fondo per finanziare interventi in ambito culturale, sportivo e sociale in genere. Il progetto dovrà prevedere anche l'utilizzo di forme di raccolta innovativo quali il crowdfunding.

Art. 20

(Lavoro occasionale e accessorio)

1. È dato mandato al Congresso di Stato, previo confronto con le parti sociali e datoriali, entro il 30 giugno 2021, di adottare con decreto delegato una normativa di riassetto per il lavoro occasionale ed accessorio, nonché ulteriori interventi per armonizzare ed efficientare l'ingresso nel mondo del lavoro.

Art. 21

(Limiti quantitativi all'utilizzazione di lavoratori distaccati)

1. L'articolo 7 del Decreto - Legge n.156/2011 è così sostituito:

“Art.7

(Limiti quantitativi all'utilizzazione di lavoratori distaccati)

1. L'utilizzazione di lavoratori distaccati da imprese forensi, in deroga al comma 8, lettera f, dell'articolo 19 della Legge 29 settembre 2005 n.131 così come modificato dall'articolo 2 del Decreto Delegato 17 maggio 2019 n.77, è consentita purché il numero degli stessi risulti essere inferiore al 15% dei lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell'azienda presso la quale dovranno operare. Oltre tale limite percentuale, i distacchi potranno avere corso solo qualora si attesti che non vi siano lavoratori disponibili nelle suddette Liste a parità di qualifica e mansione.

2. Qualora il distacco di personale avvenga tra società appartenenti ad uno stesso gruppo di imprese e riguardi figure apicali o dipendenti con incarichi direttivi o formativi, esso viene

autorizzato in deroga al comma 8, lettera f dell'articolo 19 della Legge 29 settembre 2005 n.131 così come modificato dall'articolo 2 del Decreto Delegato 17 maggio 2019 n.77.

3. Alle stabili organizzazioni d'impresa di cui all'articolo 13 Legge 31 marzo 2014 n.40 si applica quanto disposto dal presente articolo.”.

Art. 22

(Modifica ai limiti temporali dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto)

1. Il comma 4 dell'articolo 18 della Legge 29 settembre 2005 n.131 è così modificato:

“4. La durata del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto è direttamente e strettamente connessa all'esecuzione e completamento del progetto commissionato, tuttavia la durata complessiva non potrà superare i trentasei mesi. La Commissione Lavoro può deliberare eventuali proroghe per sopraggiunte esigenze debitamente motivate e per determinate e specifiche casistiche da definirsi in un apposito regolamento emesso, entro 6 mesi, dalla stessa Commissione.”.

2. Il Segretario di Stato per il Lavoro è tenuto a relazionare sullo stato dell'occupazione alla Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera d) della Legge 29 settembre 2017 n.115.

Art. 23

(Definizione delle Strategie nazionali relative all'Agenda 2030)

1. È dato mandato al Tavolo per lo Sviluppo Sostenibile, di cui all'Ordine del Giorno del Consiglio Grande e Generale adottato nella seduta del 29 aprile 2020, sentite le rappresentanze sindacali e datoriali, di definire entro il 30 novembre 2021, le strategie per la realizzazione nella Repubblica di San Marino degli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU.

2. Le strategie di cui al comma 1 individuano le principali azioni da porre in essere:

- a) nelle politiche culturali
- b) nelle politiche socio-sanitarie
- c) nella gestione delle risorse idriche;
- d) nella gestione dell'energia;
- e) nelle produzioni agrarie;
- f) nella gestione urbanistica del territorio;
- g) nella gestione dei rifiuti;
- h) nella gestione dei trasporti.

3. Le strategie nazionali relative all'Agenda 2030 di cui al comma 1 sono sottoposte al Consiglio Grande e Generale, che le esamina nella prima seduta utile, ne valuta l'eventuale adozione e attraverso apposito ordine del giorno ne definisce le modalità attuative.

Art. 24

(Modifica all'articolo 17-ter della Legge 31 marzo 2014 n.40)

1. L'articolo 17-ter, comma 1, lettera b) della Legge n.40/2014 è così modificato:

“b) è una licenza di servizi avente ad oggetto attività che non producano rumori, polveri od odori molesti e che non necessitino di avvio alla produzione;”.

2. È dato mandato al Congresso di Stato di adottare apposito decreto delegato per disciplinare, per determinate tipologie di attività di servizi, la possibilità di stabilire la sede presso la residenza dell'imprenditore titolare di licenza senza la necessità dell'avvio alla produzione.

Art. 25

(Modifica al Decreto Delegato 13 giugno 2019 n.101)

1. La lettera d), comma 1, dell'articolo 3 del Decreto Delegato n.101/2019 è abrogata.
2. Dopo l'articolo 6 del Decreto Delegato n.101/2019 è aggiunto il seguente articolo 6-bis:

“Art. 6-bis

(Partecipazione di Società Fiduciarie)

1. Il legale rappresentante dell'Impresa ad Alto Contenuto Tecnologico che ha nella propria compagine societaria partecipazioni detenute tramite mandato fiduciario deve depositare presso San Marino Innovation S.p.A. l'attestazione, rilasciata dalla fiduciaria sammarinese o estera, dell'effettivo beneficiario del mandato fiduciario, entro trenta giorni correnti dalla stipula dello stesso. Il legale rappresentante della società è altresì obbligato a depositare l'attestazione, rilasciata dalla fiduciaria sammarinese o estera, dell'effettivo beneficiario del mandato fiduciario, entro trenta giorni correnti dall'eventuale successiva variazione del mandato fiduciario.
2. Il legale rappresentante della società che sottopone istanza per il rilascio della Certificazione del carattere altamente innovativo dell'impresa di cui all'articolo 4, che ha nella propria compagine societaria partecipazioni detenute tramite mandato fiduciario, deve depositare presso San Marino Innovation S.p.A. l'attestazione, rilasciata dalla fiduciaria sammarinese o estera, dell'effettivo beneficiario del mandato fiduciario, entro dieci giorni correnti dalla presentazione dell'istanza.
3. Al fine di effettuare le verifiche relative agli obblighi previsti ai commi 1 e 2, è consentito a San Marino Innovation S.p.A., su istanza scritta e motivata, l'accesso ai dati contenuti nell'Archivio delle Partecipazioni Fiduciarie della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
4. Qualora San Marino Innovation S.p.A. rilevi la violazione di uno degli obblighi previsti al presente articolo, nei confronti della società inadempiente si applica quanto disposto all'articolo 6.
5. È fatto obbligo a San Marino Innovation S.p.A. di non pubblicare o divulgare la documentazione di cui ai superiori commi, salvo i casi previsti dalla legge.”.

Art. 26

(Modifiche all'articolo 26 della Legge 7 luglio 2020 n.113)

1. All'articolo 26 della Legge 7 luglio 2020 n.113 è aggiunto il seguente comma 1 bis:
“1 bis. Le perdite d'esercizio conseguite negli esercizi 2019 e 2020, in via straordinaria, possono essere coperte nei 5 esercizi successivi con quote annuali minime pari al 20% delle stesse. Tali perdite devono essere iscritte separatamente nel bilancio civilistico.”.

Art. 27

(Modifiche al Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44)

1. È dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 31 marzo 2021, decreto delegato che modifichi ed aggiorni il Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44 “Codice Ambientale”.

Art. 28

(Strategie nazionali relative all'Agenda 2030)

1. Allo scopo di garantire un impegno concreto per assicurare i traguardi di sviluppo sostenibile e realizzare gli interventi per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con particolare riferimento agli interventi per il contrasto e l'adattamento al cambiamento climatico, è istituito il capitolo in uscita 1-5-3093 “Oneri per strategie nazionali Agenda 2030”.

2. Sul capitolo di cui al comma 1 è previsto, per l'esercizio finanziario 2021, uno stanziamento di euro 10.000,00 volto a finanziare progetti e iniziative che interessano ambiti di intervento sia pubblici che privati e in particolare attività di consulenza, di formazione nonché la predisposizione di dossier, relazioni internazionali e di testi normativi relativi agli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Art. 29

(Attività di vendita diretta di prodotti agricoli)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della Legge 31 marzo 2014 n.40 "Disciplina delle licenze per l'esercizio delle attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali", è così sostituita: "a) i produttori agricoli che, non esercitando attività di compravendita di prodotti altrui, vendono prodotti del proprio fondo o beni derivanti da attività di manipolazione e trasformazione di materie prime provenienti prevalentemente dal proprio fondo, qualora la vendita avvenga, al dettaglio e diretta al consumatore finale:

- 1) nel proprio fondo;
- 2) in mercati locali o mercatini autorizzati."

2. È dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 31 dicembre 2021, decreto delegato che disciplini la vendita diretta, al dettaglio e diretta al consumatore finale, da parte di produttori agricoli, di prodotti del proprio fondo o beni derivanti da attività di manipolazione e trasformazione di materie prime provenienti prevalentemente dal proprio fondo.

Art. 30

(Modifiche all'articolo 88, comma 1, lettera c) della Legge 14 dicembre 2017 n.140)

1. L'articolo 88, comma 1, lettera c) della Legge 14 dicembre 2017 n.140 è così modificato: "c) per le nuove costruzioni industriali, artigianali ed agricole la distanza minima dai confini di proprietà è di m 10. Per le vasche natatorie da realizzarsi in zona agricola la distanza minima dai confini è di m 5,00. Per i manufatti e accessori di tipo precario ad uso agricolo di cui all'articolo 159 la distanza minima dai confini è di m 5,00; esclusivamente per motivazioni tecniche o di salvaguardia di piantumazioni esistenti, potranno essere autorizzate distanze inferiori ove risulti da atto registrato e trascritto l'assenso del proprietario del terreno contiguo;"

Art. 31

(Modifiche agli articoli 76 e 76 bis della Legge 21 dicembre 2018 n.171 e successive modifiche)

1. L'articolo 76 della Legge 21 dicembre 2018 n.171 e successive modifiche è così modificato:

"Art. 76

(Sentenze e provvedimenti giurisdizionali penali, civili e amministrativi)

1. Le copie delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali relativi a soggetti minori di età devono essere rese anonime, da parte della cancelleria competente, mediante l'utilizzo di tecniche manuali o informatiche di anonimizzazione dei dati personali e di qualsiasi identificativo dell'interessato.

2. In tutti gli altri casi, i dati personali e qualsiasi dato identificativo possono essere anonimizzati solo previa autorizzazione del Magistrato competente che potrà valutare la richiesta

della parte interessata, da depositarsi presso la Cancelleria competente durante il corso del giudizio e comunque prima dell'emissione della sentenza di primo grado. Per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la richiesta di cui al periodo precedente deve essere presentata prima dell'emissione della relativa sentenza.

3. Le previsioni di cui ai commi precedenti non si applicano ove le copie siano richieste a fini processuali o dalla Pubblica Amministrazione per finalità d'ufficio.

4. Le copie delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali possono essere raccolte su sistemi informativi in forma integrale. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 la raccolta su sistemi informativi è consentita a condizione che nei provvedimenti giurisdizionali siano resi anonimi i dati delle parti e che dal tenore dell'intero contenuto le persone fisiche non siano identificabili. La consultazione delle copie delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali di cui al precedente periodo è consentita esclusivamente agli iscritti all'Albo Professionale Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino, all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché a coloro che manifestino concrete ragioni di studio, ricerca e/o professionali, che verranno valutate, caso per caso, dai responsabili dei sistemi informativi fermo restando l'obbligo in capo a tutti i soggetti ai quali sia consentita la consultazione delle sentenze su sistemi informativi, di rispettare le disposizioni e i principi di cui alla presente legge in relazione al trattamento dei dati personali in esse contenuti.

I sistemi informativi devono essere dotati di misure tecniche adeguate per garantire un livello di sicurezza idoneo al rischio e assicurare costantemente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità dei contenuti ivi pubblicati.

5. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, non è mai consentita la diffusione di copie di sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione, se non previa anonimizzazione dei dati personali e di qualunque identificativo degli interessati coinvolti.”.

2. L'articolo 76-bis della Legge 21 dicembre 2018 n.171 è abrogato.

Art. 32

(Processo amministrativo telematico)

1. È dato mandato al Congresso di Stato di emanare apposito decreto delegato atto a disciplinare il processo amministrativo telematico anche con riferimento alle regole tecnico operative per l'attuazione e la sperimentazione dello stesso. Il decreto delegato è emanato a seguito dell'identificazione sul mercato di un software in grado di rispondere alle specifiche esigenze di digitalizzazione dell'attività giudiziaria.

Art. 33

(Oneri connessi all'organizzazione di iniziative ed eventi formativi e informativi in materia di protezione dei dati personali e delega per revisione normativa)

1. Al fine di promuovere le attività formative, ai sensi dell'articolo 58 comma 1 della Legge 21 dicembre 2018 n.171, viene istituito presso la Rubrica Ufficio dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali il capitolo 1-10-4446 denominato “Oneri connessi all'organizzazione di iniziative ed eventi formativi e informativi in materia di protezione dei dati personali” con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2021, di euro 16.800,00, su cui trovano imputazione tutti gli oneri per l'organizzazione dei corsi compresi i compensi per collaborazioni e consulenze e gli oneri di ospitalità e rappresentanza.

2. In relazione alle finalità di cui al comma 1, e per esigenze specifiche/settoriali provenienti dal settore privato, viene istituito il capitolo in entrata 1092 denominato “Contributi per finanziamento

corsi Ufficio dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali" per la registrazione delle entrate derivanti dai contributi.

Le somme incassate possono essere destinate al finanziamento dell'organizzazione di iniziative ed eventi formativi e informativi in materia di protezione dei dati personali e gestite con le modalità previste dall'articolo 27 della Legge n.30/1998.

3. E' dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 31 marzo 2021, un decreto delegato per la revisione e l'aggiornamento della disciplina vigente in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, al fine di integrare la disciplina di cui alla Legge n.171/2018 e per facilitare la piena attuazione della normativa stessa.

CAPO II

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI STRATEGICI E INTERVENTI PER IL RILANCIO DEL SETTORE TURISTICO-COMMERCIALE

Art. 34

(Modifica alla Legge di spesa 11 maggio 2015 n.67 e successive modifiche)

1. All'articolo 1 della Legge 11 maggio 2015 n.67 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma:

“1 *quater*. Considerato che il “Piano Operativo degli Investimenti” prevede interventi infrastrutturali strategici e prioritari per il rilancio dell'economia del Paese ed in particolare del settore turistico-commerciale, ad integrazione dell'elenco delle opere di cui al comma 1, si individuano quali opere pubbliche strategiche e prioritarie:

- valorizzazione del cinema Turismo e area esterna ai fini del comparto artistico, culturale e della formazione universitaria;
- valorizzazione “Casa Zonzini” per la promozione della filiera enogastronomica del territorio;
- restauro Prima Torre (Guaita), Seconda Torre (Cesta) e Terza Torre (Montale) e manutenzione programmata delle “Fortificazioni del Monte Titano” e aree verdi del sito UNESCO;
- sviluppo rete ciclopeditone;
- parcheggio Baldasserona e recupero - riqualificazione del tracciato ferroviario Borgo Maggiore – Piazzale Ex-Stazione;
- recupero cisterne del pianello.”.

2. All'interno del piano pluriennale degli investimenti di cui alla Legge n.67/2015 e successive modifiche, si individuano come opere prioritarie da avviare nel 2021:

- restauro Prima Torre (Guaita), Seconda Torre (Cesta) e Terza Torre (Montale) e manutenzione programmata “Fortificazioni del Monte Titano” e aree verdi del sito UNESCO;
- sviluppo rete ciclopeditone
- Polo Servizi Valdragone;
- Archivio di Stato Cà Martino;
- riqualificazione viabilità Rovereta - Dogana Bassa – Galazzano;
- parcheggio Baldasserona e recupero - riqualificazione del tracciato ferroviario Borgo Maggiore – Piazzale Ex-Stazione.

3. All'interno del piano pluriennale degli investimenti di cui alla Legge n.67/2015 e successive modifiche, si individuano come opere prioritarie da progettare nel 2021 e da avviare nel 2022:

- cinema Turismo e area esterna;
- palazzetto dello sport polifunzionale;
- riqualificazione urbana e messa in sicurezza della superstrada;
- recupero cisterne del pianello.

4. Gli stanziamenti sul capitolo 2-5-6630 “Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per finanziamento legge di spesa n.67/2015 per realizzazione di infrastrutture ed opere pubbliche sul territorio”, a

parziale modifica dell'articolo 4 della Legge n.157/2019, come sostituito dall'articolo 10 della Legge 7 luglio 2020 n.113, sono ripartiti come di seguito indicato:

- euro 500.000,00 per l'esercizio 2021;
- euro 9.500.000,00 per l'esercizio 2022;
- euro 10.000.000,00 per l'esercizio 2023.

5. Le somme del Bilancio A.A.S.L.P. destinate in conto residui sul centro di costo 41003, residuo n.6044-2016, sono trasferite in conto residui sul centro di costo "parcheggio Baldasserona e recupero - riqualificazione del tracciato ferroviario Borgo Maggiore – Piazzale Ex-Stazione".

6. Le somme del Bilancio A.A.S.L.P. destinate in conto residui sul centro di costo 41003, residuo n.6205-2017, sono trasferite in conto residui sul centro di costo "Restauro Prima Torre (Guaita), Seconda Torre (Cesta) e Terza Torre (Montale) e manutenzione programmata delle "Fortificazioni del Monte Titano" e aree verdi del sito UNESCO".

7. Le somme del Bilancio A.A.S.L.P. destinate in conto residui sul centro di costo 41004, residuo n.6206-2017, sono trasferite in conto residui sul centro di costo "riqualificazione urbana e messa in sicurezza della superstrada".

8. Le somme del Bilancio A.A.S.L.P. destinate in conto residui sul centro di costo 41002, residuo n.6045-2016, sono trasferite in conto residui sul centro di costo n.41005 "Archivio di Stato Cà Martino".

9. In riferimento all'opera "valorizzazione Casa Zonzini" per la promozione della filiera enogastronomica del territorio, inclusa nel "Piano Operativo degli Investimenti" quale intervento infrastrutturale strategico e prioritario per il rilancio dell'economia del Paese ed in particolare del settore turistico-commerciale, il Congresso di Stato è autorizzato ad emettere un bando per il finanziamento.

Art. 35

(Progetto TTT - Tavolo Turistico Territoriale)

1. Al fine di sostenere l'attività di sviluppo del turismo nell'ambito del Progetto TTT – Tavolo Turistico Territoriale viene istituito nel Dipartimento Turismo il capitolo 1-7-3954 "Oneri per lo sviluppo del Progetto TTT - Tavolo Turistico Territoriale " per un importo di euro 40.000,00 su cui trovano imputazione tutti gli oneri e compensi connessi al progetto medesimo e alla costituzione, funzionamento e gestione, su delibera del Congresso di Stato che ne regolerà il funzionamento, del "Comitato tecnico per il progetto TTT - Tavolo Turistico Territoriale".

Art. 36

(Sviluppo prodotto turistico wedding)

1. Al fine di incentivare e agevolare la celebrazione del matrimonio in Repubblica in particolare dei cittadini stranieri nell'ambito dell'obiettivo di realizzare un ampliamento dell'offerta turistica così come definito dalla Legge 23 dicembre 2014 n.219 e come previsto nell'obiettivo di sviluppo del prodotto turistico Wedding, contenuto nel Piano Strategico per il Turismo della Repubblica di San Marino 2019-2023, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare entro il 30 giugno 2021 apposito decreto delegato che aggiorni e integri il Decreto Delegato 26 aprile 2015 n.61 e disciplini la costituzione di una Destination Wedding Organization.

Art. 37

(Manifestazione "93° Adunata Nazionale Alpini Rimini – San Marino 2021")

1. Al fine di dare copertura finanziaria alle spese connesse all'organizzazione della 93° Adunata degli Alpini Rimini - San Marino 2021 è istituito sul Bilancio dello Stato il capitolo 1-7-4027 "Spese per l'organizzazione della 93° Adunata Nazionale Alpini Rimini-San Marino 2021" per un importo

di euro 50.000,00 su cui trovano imputazione tutti gli oneri connessi alla manifestazione per ospitalità, rappresentanza, cerimonia, beni e servizi, collaborazioni e consulenze, contributi, mostre, spettacoli, attrezzature e beni materiali, sia sostenuti in territorio sammarinese che in territorio italiano.

Art. 38

(Sponsorizzazioni di iniziative, manifestazioni, eventi e attività di animazione e intrattenimento a scopo turistico, culturale e sportivo)

1. Qualora in corso d'esercizio si presentino nuove entrate per sponsorizzazioni di iniziative, manifestazioni, eventi e attività di animazione e intrattenimento a scopo turistico, culturale e sportivo, il Congresso di Stato, su proposta del Segretario di Stato di competenza e con il parere favorevole del Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio, ha facoltà di adeguare gli stanziamenti di entrata e di spesa nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e nelle modalità previste dall'articolo 27 della Legge 18 febbraio 1998 n.30.

Art. 39

(Disposizioni per la semplificazione contabile di iniziative, manifestazioni, eventi e attività di animazione e intrattenimento a scopo turistico, culturale e sportivo)

1. In via del tutto eccezionale, considerato il particolare periodo di diffusione pandemica del COVID-19 e le difficoltà in cui versa il settore turistico, culturale e sportivo, per permettere una organizzazione di iniziative, manifestazioni, eventi e attività di animazione e intrattenimento a scopo turistico, culturale e sportivo, maggiormente efficace e tempestiva in condizioni di estrema variabilità ed imprevedibilità, il Congresso di Stato è autorizzato ad individuare con propria delibera le iniziative che rivestono un rilevante interesse pubblico ai cui si applicano, per l'esercizio finanziario 2021, le seguenti disposizioni di semplificazione contabile.

2. Il Congresso di Stato approva, su proposta della U.O. competente, il programma complessivo del singolo evento di cui al comma che precede e la spesa complessiva che ne deriva individuando la relativa copertura finanziaria.

3. Alla Direzione della Finanza Pubblica compete la mera registrazione degli impegni di spesa trasmessi dalla U.O. competente in coerenza con il programma complessivo dell'evento.

4. Le spese autorizzate dal Dirigente della U.O. competente sono assoggettate, in deroga al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 107 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 e s.s.m., a controllo successivo da parte della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica in analogia a quanto previsto dall'articolo 110 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 e s.s.m..

5. Alla Contabilità di Stato compete il mero pagamento delle liquidazioni di spesa emesse dalla UO competente in coerenza con il programma dell'evento e previo controllo amministrativo-contabile.

6. La responsabilità di cui all'articolo 115, comma primo, lettera a) della Legge 18 febbraio 1998 n.30 e s.s.m. è esclusa in capo al Dirigente della Contabilità di Stato con riferimento ai profili di legittimità delle spese relative agli atti di cui al presente articolo e permane in capo allo stesso la sola responsabilità, in caso di dolo o colpa grave, riferita ai profili amministrativo-contabili specificamente individuati dal Regolamento di Contabilità.

Art. 40

(Disposizioni sulla Federazione Balestrieri Sammarinese)

1. In considerazione del valore capace di rievocare storia, cultura, tradizioni, usi e costumi del Paese nonché del retaggio di libertà, di costanza e fedeltà al Santo Marino, della capacità di diffusione della tradizione della balestra e di tutte le attività culturali ad essa legate nello spirito del Libro I,

Rubrica XXXVIII (“De bravio balistantium, et archibusiorum – Del palio dei balestrieri ed archibugieri”), delle Leges Statutae, nonché di sostegno alla conoscenza della Repubblica di San Marino, diffondendo e consolidando nella popolazione - quella giovanile in particolare – le tradizioni avite e l’educazione patriottica, promuovendo, altresì, lo sviluppo dell’industria turistica sammarinese, lo Stato contribuisce al finanziamento della Federazione Balestrieri Sammarinese attraverso stanziamenti annuali nel bilancio dello Stato.

2. Gli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni previste al precedente comma 1, trovano imputazione sul capitolo 1-7-4090 “Contributo alla Federazione Balestrieri Sammarinese” sul quale è previsto uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2021, di euro 30.000,00.

CAPO III

INTERVENTI INCENTIVANTI PER IL COMPARTO EDILE E PER IL RISPARMIO ENERGETICO E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Art. 41

(Documento Unico di Regolarità Contributiva)

1. Ai fini della repressione del lavoro nero e delle irregolarità assicurative e contributive è introdotto il Documento Unico di Regolarità Contributiva Sammarinese (DURCS) quale strumento di verifica della regolarità contributiva nei confronti di ISS e di Cassa edile, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia.

2. È dato mandato al Congresso di Stato di adottare apposito decreto delegato, da adottarsi entro il 31 maggio 2021, al fine di disciplinare i termini di validità del DURCS, i soggetti per i quali è richiesto, i soggetti abilitati ad effettuare la verifica di regolarità e le modalità di verifica di regolarità contributiva.

3. Nelle more della definizione dell’atto normativo di cui al comma 2, il documento di verifica della regolarità contributiva di Cassa edile, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, è richiesto ai fini della partecipazione agli appalti pubblici.

4. Con regolamento del Congresso di Stato emesso, entro il 31 marzo 2021, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera h) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183, sono disciplinati i contenuti e la forma del documento di cui al comma 3.

Art. 42

(Ecobonus per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti e Sismabonus per la riduzione del rischio sismico)

1. Per l’esercizio finanziario 2021, agli interventi volti alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico di unità immobiliari esistenti, è riconosciuta una detrazione d’imposta pari al:

- a) 110% delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi euro 100.000,00 per il conseguimento della classe A+ di cui alla Legge n.48/2014, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo;
- b) 100% delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi euro 80.000,00 per il conseguimento della classe A di cui alla Legge n.48/2014, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo;
- c) 80% delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi euro 60.000,00 per il conseguimento della classe B di cui alla Legge n.48/2014, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo;
- d) 60% delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi euro 40.000,00 per il conseguimento della classe C di cui alla Legge n.48/2014, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo;

- e) 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi euro 40.000,00 per opere che nel loro complesso devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche, di cui alla Legge n.48/2014, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo;
- f) 110% delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi euro 150.000,00 per interventi al termine dei quali venga raggiunto un grado di sicurezza sismica corrispondente all'adeguamento sismico alla normativa tecnica prevista al comma 2, dell'articolo 7 della Legge n.5/2011, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo;
- g) 80% delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi euro 100.000,00 per interventi al termine dei quali venga raggiunto un grado di sicurezza sismica superiore al 60% dell'adeguamento sismico alla normativa tecnica prevista al comma 2, dell'articolo 7 della Legge n.5/2011, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo;
- h) 60% delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi euro 80.000,00 per interventi di miglioramento sismico ai sensi della normativa tecnica prevista al comma 2, dell'articolo 7 della Legge n.5/2011, e per interventi locali di rafforzamento come definiti all'articolo 43, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

2. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti dal Decreto Delegato n.51/2017.

3. La detrazione prevista per la riqualificazione energetica al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) è cumulabile con la detrazione per la riduzione del rischio sismico prevista alle lettere f), g) e h) del comma 1.

4. Ai fini dell'ottenimento della detrazione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) le unità immobiliari devono essere poste all'interno di edifici classificati, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera aa) della Legge n.48/2014, nelle categorie E.1, E.2, E.4(3) limitatamente ai bar e ristoranti ed E.5 limitatamente ai negozi. Le unità immobiliari al momento della richiesta degli incentivi di cui al presente articolo, dovranno essere munite di titolo edilizio e allibramento catastale aggiornato o di attestazione di avvenuto deposito della richiesta di aggiornamento dell'allibramento catastale nonché provviste di impianto di riscaldamento e in caso di impianto a gas, con contratto di fornitura gas, anche non più attivo.

5. Le detrazioni di cui al comma 1 lettera a) si applicano anche in caso di demolizione e ricostruzione dell'unità edilizia.

6. Gli incentivi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) sono previsti, per i soli locali riscaldati ante operam, per gli interventi di seguito descritti:

- a) fornitura e posa in opera dei materiali per l'esecuzione delle opere di efficientamento energetico dell'edificio esistente attraverso interventi di isolamento termico dell'involucro dell'edificio (anche attraverso la completa sostituzione di quest'ultimo), di abbattimento dei ponti termici;
- b) sostituzione o adeguamento di serramenti e infissi, cassonetti isolati per avvolgimenti, controtelai ed isolanti;
- c) adeguamento, ristrutturazione o sostituzione dell'impianto termico incluso l'impianto per la produzione di acqua calda sanitaria;
- d) installazione di impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria per usi domestici o ad integrazione dell'impianto per la climatizzazione invernale esistente;
- e) impianti FER che non beneficiano di altre forme di incentivazione; tali impianti rientrano esclusivamente se vengono effettuati interventi sull'involucro e sull'impianto di riscaldamento.

7. Gli interventi di efficientamento energetico di cui al comma 6 potranno essere modificati o integrati con regolamento del Congresso di Stato emesso ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 su proposta dell'Autorità di Regolazione per i Servizi pubblici e l'Energia.

8. I requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti oggetto di incentivazione sono quelli di cui all'Allegato 2 della Legge n.48/2014, e, nel loro complesso, devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Art. 43

(Interventi locali per la riduzione del rischio sismico)

1. Gli interventi locali incentivati per la riduzione del rischio sismico ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera h) sono indicati ai seguenti commi a seconda della tipologia costruttiva dell'edificio su cui si interviene.

2. Per gli edifici in muratura: esecuzione sull'intera unità strutturale di tutti gli interventi seguenti:

- ripristino delle zone danneggiate e/o degradate;
- eliminazione delle spinte orizzontali non contrastate;
- stabilizzazione fuori piano delle pareti di elevate dimensioni (larghezza e altezza);
- collegamento dei pannelli murari agli orizzontamenti.

L'entità degli interventi deve essere tale da non produrre sostanziali modifiche al comportamento della struttura nel suo insieme e da consentire quindi l'inquadramento come intervento locale.

3. Per gli edifici in calcestruzzo armato: esecuzione di tutti gli interventi seguenti, a condizione che la struttura è sia stata originariamente concepita con la presenza di telai in entrambe le direzioni:

- confinamento di tutti i nodi perimetrali non confinati dell'edificio;
- opere volte a scongiurare il ribaltamento delle tamponature, compiute su tutte le tamponature perimetrali presenti sulle facciate;
- eventuali opere di ripristino delle zone danneggiate e/o degradate.

4. Per gli edifici destinati ad attività produttive (capannoni industriali), esecuzione degli interventi volti ad eliminare sulla costruzione tutte, ove presenti, le carenze seguenti:

- carenze nelle unioni tra elementi strutturali (ad es. trave-pilastro e copertura-travi), rispetto alle azioni sismiche da sopportare e, comunque, volti a realizzare sistemi di connessione anche meccanica per le unioni basate in origine soltanto sull'attrito;
- carenza della connessione tra il sistema di tamponatura esterna degli edifici prefabbricati (pannelli prefabbricati in calcestruzzo armato ed alleggeriti) e la struttura portante;
- carenza di stabilità dei sistemi presenti internamente al capannone industriale, quali macchinari, impianti e/o scaffalature, tipicamente contenuti negli edifici produttivi, che possono indurre danni alle strutture che li ospitano, in quanto privi di sistemi di controventamento o perché indotti al collasso dal loro contenuto;
- cause che possano dare luogo all'attivazione di meccanismi locali.

Nell'intervenire su tali costruzioni è comunque opportuno che il dimensionamento dei collegamenti avvenga con riferimento al criterio di gerarchia delle resistenze, adottando collegamenti duttili, prevedendo sistemi di ancoraggio efficaci, e pertanto lontani dai lembi esterni degli elementi, e idonei sistemi anti caduta/ribaltamento, laddove non si riesca a limitare in altro modo gli spostamenti.

Art. 44

(Bonus per la tutela degli edifici esistenti di rilevante interesse storico, ambientale e culturale)

1. Per l'esercizio finanziario 2021, agli interventi volti alla tutela degli edifici esistenti di rilevante interesse storico, ambientale e culturale è riconosciuta una detrazione d'imposta pari al:

- a) 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi 100.000,00 euro e comunque non superiore a 1.200,00 €/mq per funzione principale del Gruppo A o del Gruppo C di cui all'articolo 83 della Legge n.140/2017, per interventi in fabbricati classificati a restauro scientifico, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo;
- b) 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi 80.000,00 euro e comunque non superiore a 1.000,00 €/mq per funzione principale del Gruppo A o del Gruppo C di cui all'articolo 83 della Legge n.140/2017, per interventi in fabbricati classificati a risanamento conservativo, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo;

- c) 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi 60.000,00 euro e comunque non superiore a 800,00 €/mq per funzione principale del Gruppo A o del Gruppo C di cui all'articolo 83 della Legge n.140/2017, per interventi in fabbricati classificati a ristrutturazione edilizia ed a tutti i fabbricati classificati in zona A, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.
2. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti nel Decreto Delegato 5 maggio 2010 n.86 e nel Decreto Delegato 5 maggio 2010 n.87.

Art. 45

(Riduzione imposte indirette)

1. Per l'esercizio finanziario 2021, in alternativa alle disposizioni di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), agli interventi edilizi ed impiantistici di riqualificazione energetica nonché di nuova costruzione, che comportino il raggiungimento della Classe A+, su unità immobiliari provviste di concessione o autorizzazione edilizia e di allibramento catastale aggiornato o di certificazione di avvenuto deposito dell'allibramento, e agli interventi edilizi per l'adozione di misure per la riduzione del rischio sismico, nei casi di cui al comma 5 dell'articolo 42, per tutti i prodotti e materiali impiegati nell'intervento di riqualificazione energetica, l'aliquota dell'imposta sulle importazioni è ridotta al 5%. Con regolamento del Congresso di Stato, emesso ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183, sono disciplinate le modalità di accesso agli incentivi di cui al presente articolo.
2. Lo Sportello Unico per l'Edilizia può autorizzare un numero di interventi tale per cui l'ammontare complessivo della riduzione dell'imposta monofase non deve superare la somma massima di euro 300.000,00 annui.

Art. 46

(Procedura per l'ottenimento dell'incentivo di detrazione d'imposta per la riqualificazione degli edifici esistenti)

1. Soggetti abilitati alla richiesta di detrazione d'imposta di cui agli articoli 42, 44 e 45 sono persone fisiche proprietarie dell'unità immobiliare oggetto d'intervento o titolari di contratto di locazione finanziaria o soci di cooperative di abitazione.
2. I soggetti di cui al comma 1, subordinatamente alla presentazione della richiesta del titolo concessorio o del modulo di manutenzione allo Sportello Unico per l'Edilizia, consegnano allo stesso ufficio, prima dell'inizio dei lavori, purché successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, "comunicazione di intervento di efficientamento energetico", contenente la documentazione, sottoscritta da tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 10 della Legge n.48/2014, di seguito indicata:
- a) Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) comprensivo di relazione tecnica di calcolo dell'unità immobiliare ante operam;
 - b) documentazione fotografica ante-operam;
 - c) relazione tecnica degli interventi previsti di cui all'allegato 3 della Legge 48/2014 e relazione di calcolo.
3. Gli interventi incentivabili sono soggetti, in corso d'opera, a controlli in cantiere da parte dello Sportello Unico per l'Edilizia volti a verificare l'effettiva realizzazione e la rispondenza degli interventi effettuati rispetto a quanto previsto nella relazione tecnica.
4. Il progettista ed il direttore dei lavori sono obbligati ad inviare allo Sportello Unico per l'Edilizia comunicazione dell'inizio dell'esecuzione degli interventi per i quali la conformità di esecuzione non sia più verificabile a lavori ultimati, a pena di decadenza della procedura.
5. Ai fini dell'ottenimento dell'incentivo, i soggetti di cui al comma 1, consegnano allo Sportello Unico per l'Edilizia, ad ultimazione degli interventi, richiesta incentivo allegando Attestato di Prestazione Energetica (APE) e documentazione tecnica a supporto.

6. Lo Sportello Unico per l'Edilizia verificata la documentazione di cui al comma precedente, entro 60 giorni dalla data di presentazione, autorizza la concessione dell'incentivo dandone opportuna comunicazione all'interessato e all'Ufficio Tributario.
7. Lo Sportello Unico per l'Edilizia può autorizzare un numero massimo di interventi tale per cui l'ammontare complessivo delle detrazioni ammesse non dovrà superare la somma di euro 500.000,00 annui.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle spese sostenute dall'avvio della procedura di cui al comma 2 fino al 31 dicembre 2022.
9. La procedura ed i termini per l'ottenimento dell'incentivo di detrazione d'imposta si applicano, altresì, alla riduzione delle imposte indirette di cui all'articolo 45.

Art. 47

(Procedura per l'ottenimento dell'incentivo di detrazione d'imposta per la riduzione del rischio sismico)

1. Le detrazioni di imposta di cui all'articolo 42, comma 1, lettere f), g) e h) sono subordinate al rilascio dell'autorizzazione strutturale di cui all'articolo 10 della Legge n.5/2011.
2. Le detrazioni di cui all'articolo 42, comma 1, lettera f), spettano anche in caso di demolizione e ricostruzione dell'intero fabbricato.
3. Ai fini dell'ottenimento dell'incentivo di cui all'articolo 42, comma 1, lettere f), g) e h) i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 46, consegnano al Servizio Protezione Civile - Servizio Controllo Strutture, richiesta di incentivo allegando un'asseverazione sottoscritta dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, ove previsto, secondo le rispettive competenze professionali, attestante l'efficacia degli interventi al fine della riduzione del rischio sismico e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. La richiesta di incentivo e la relativa asseverazione è presentata al termine di ogni anno di lavori e al termine dei lavori o in alternativa esclusivamente al termine dei lavori. Il Servizio di Protezione Civile predispone apposita modulistica per la richiesta di incentivo in cui è indicata la documentazione necessaria ai fini della concessione dell'incentivo medesimo.
4. Il Servizio Protezione Civile - Servizio Controllo Strutture verificata la documentazione di cui al comma precedente, entro 60 giorni dalla data di presentazione, autorizza la concessione dell'incentivo dandone opportuna comunicazione all'interessato e all'Ufficio Tributario.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle spese sostenute dalla data di inizio lavori strutturali purché successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al 31 dicembre 2022.
6. L'incentivo di cui all'articolo 42 comma 1, lettera f), g) e h) non è cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 19-bis, commi 7) e 9), del Decreto Delegato 24 maggio 2017 n.51.

Art. 48

(Promozione del settore energetico e riqualificazione energetica degli edifici)

1. Sul capitolo 2-5-6435 "Fondo per interventi finalizzati al risparmio energetico, idrico, alla produzione di energia da fonti rinnovabili e al contenimento delle fonti di inquinamento" è previsto, per l'esercizio finanziario 2021, uno stanziamento di euro 45.000,00 teso a finanziare:
 - a) i sovra costi di cui all'articolo 24 della Legge 3 aprile 2014 n.48 sostenuti dall'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici;
 - b) gli ulteriori costi ed oneri finalizzati ad interventi connessi al risparmio energetico, idrico ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili di cui alla Legge n.48/2014 e relativi decreti delegati attuativi;

- c) interventi per lo sviluppo di un piano di mobilità sostenibile con l'utilizzo di autoveicoli a propulsione elettrica.
2. Per ridurre i consumi energetici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici esistenti e ridurre le conseguenti emissioni di sostanze nocive e di gas serra in atmosfera, nonché i consumi idrici e i costi nazionali per l'approvvigionamento energetico, in linea con le previsioni del vigente PEN e in attuazione degli impegni derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, sul capitolo 2-5-6438 "Fondo per interventi straordinari volti alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio" è previsto, per l'esercizio finanziario 2021, uno stanziamento di euro 5.000,00 teso a finanziare gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio così come previsto dalla Legge n.48/2014 e relativi decreti delegati attuativi.
3. Sul capitolo 2-5-6434 "Fondo per interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici ed installazione di impianti FER" è previsto, per l'esercizio 2021, uno stanziamento di euro 120.000,00 teso a finanziare gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio così come previsto dalla Legge n.48/2014 e dai relativi decreti delegati attuativi.
4. Il termine previsto per beneficiare delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 18, comma 5 quater del Decreto Delegato 24 maggio 2017 n.51 è prorogato al 31 dicembre 2021.

CAPO IV
INTERVENTI SULLA PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI
E INCENTIVI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Art. 49
(Modifiche all'articolo 19 della Legge 3 aprile 2014 n.48)

1. La lettera c) del comma 1, dell'articolo 19 della Legge 3 aprile 2014 n.48 è così modificata:
"c. Potenza apparente massima a cui un generatore elettrico o un trasformatore possono funzionare con continuità in condizioni specificate (kVA). Per generatori tradizionali ed eolici, come potenza nominale può essere indicata la potenza attiva del gruppo di generazione a $\cos\phi$ nominale (turbina, convertitore, ecc.) (kW). Nel caso di generatori FV, la potenza attiva massima erogabile è limitata dalla potenza nominale dell'inverter, qualora questa sia minore della somma delle potenze STC (Standard Test Condition) dei moduli FV;".

Art. 50
(Costo di gestione dati per le fonti rinnovabili)

1. Il comma 1 dell'articolo 22 della Legge 3 aprile 2014 n.48 è così modificato:
"1. Ai fini del calcolo del saldo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera g) il richiedente può ottenere, in funzione della tariffazione applicata, il saldo indifferenziato tra l'energia immessa e quella prelevata. L'energia elettrica immessa costituisce un credito energetico dal quale detrarre quella prelevata sulla base del periodo di fatturazione. L'Autorità su proposta dell'A.A.S.S. definisce la Tariffa per il costo di gestione annuale per le fonti rinnovabili. Se nel periodo di fatturazione il saldo risulta positivo, l'Autorità, su proposta dell'A.A.S.S., definisce la percentuale di utilizzo del credito energetico dell'energia elettrica prodotta in eccesso da usufruirsi entro l'anno solare successivo. L'energia elettrica prodotta da impianto detenuto da una società energetica viene contabilizzata sull'utenza riferibile al punto di connessione del medesimo impianto.".

Art. 51
(Incentivi per la mobilità sostenibile)

1. Il comma 9 dell'articolo 35 della Legge 3 aprile 2014 n.48 è così modificato:

“9. Al fine di incentivare la mobilità sostenibile è istituita una tassazione sulla tariffa incentivante erogata dall’A.A.S.S. a partire dal 1° gennaio 2021, derivante dalla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano degli incentivi erogati per mezzo dello strumento “Conto Energia”. L’Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia stabilisce entro il 31 gennaio di ogni anno la percentuale di tassazione sulla tariffa incentivante erogata non inferiore al 20%. I proventi derivanti dalla presente tassazione possono essere destinati a spesa ed imputati sul capitolo 2-5-6435 “Fondo per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, idrico, alla produzione di energia da fonti rinnovabili e al contenimento delle fonti di inquinamento ai sensi dell’articolo 27 della Legge n.30/1998.”.

Art. 52

(Disposizioni in materia di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti)

1. Il punto C.1 del Requisito 2.6 dell’allegato 2 della Legge 3 aprile 2014 n.48 è così modificato:
“C.1 Dimensionamento degli impianti

Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 della presente legge (Definizioni), nel caso di edifici di nuova costruzione o di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, è fatto obbligo in sede progettuale di prevedere l’utilizzo delle fonti rinnovabili a copertura di quota parte dei consumi di energia elettrica dell’edificio come di seguito indicato:

- C.1.1. A tal fine, è obbligatoria l’installazione sopra o all’esterno dell’edificio o nelle relative pertinenze di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili asserviti agli utilizzi elettrici dell’edificio, con caratteristiche tali da garantire il contemporaneo rispetto delle condizioni seguenti:
 - a) potenza elettrica P installata non inferiore a 1 kW per unità abitativa e 0.5 kW per ogni 100 m² di superficie utile energetica di edifici ad uso non residenziale;
 - b) potenza elettrica P installata non inferiore a:
 - $P = S_q / 65$, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dall’entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2015,
 - $P = S_q / 50$, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2016, dove S_q è la superficie coperta dell’edificio misurata in m².
- C.1.2. Nel caso di edifici con numero di unità abitative superiori ad una unità, l’installazione sopra o all’esterno dell’edificio o nelle relative pertinenze di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili asserviti agli utilizzi elettrici delle parti comuni dell’edificio, esenta la realizzazione di impianti fotovoltaici a servizio delle singole unità abitative di cui al superiore punto 1). L’impianto fotovoltaico delle parti comuni dovrà avere caratteristiche tali da garantire il contemporaneo rispetto delle condizioni seguenti:
 - a) potenza elettrica P installata non inferiore a 1 kW per unità abitativa e 0.5 kW per ogni 100 m² di superficie utile energetica di edifici ad uso non residenziale;
 - b) potenza elettrica P installata non inferiore a:
 - $P = S_q / 50$, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2016, dove S_q è la superficie coperta dell’edificio misurata in m².

In caso di utilizzo di pannelli solari fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.

I limiti di cui alle precedenti lettera a) e lettera b) sono:

- non richiesti per gli edifici classificati secondo il PRG vigente in zona A1, A2, A3, ovvero per quelli individuati dalla Legge n.147/2005 ovvero per quelli ricadenti all’interno del perimetro del sito UNESCO di cui alla Legge n.133/2009;
- incrementati del 10% per gli edifici pubblici.

Nei casi in cui si rilevi l'impossibilità tecnica o l'insostenibilità economica del soddisfacimento del requisito in oggetto, tale condizione dovrà essere circostanziata da apposita relazione tecnica elaborata dal tecnico progettista da valutarsi da parte dell'Ufficio per l'Edilizia in base a Regolamento tecnico redatto dall'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia. L'Ufficio per l'Edilizia, nei casi specifici in cui si presenti impossibilità di valutazione in base al Regolamento, chiede parere all'Autorità che dovrà esprimersi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di parere.

Art. 53

(Modifiche all'articolo 85 della Legge 14 dicembre 2017 n.140 per installazione di impianti fotovoltaici su coperture verdi)

1. L'ultimo capoverso della lettera h) del comma 2, dell'articolo 85 della Legge 14 dicembre 2017 n.140 è così modificato:

“Nei casi di cui ai superiori numeri 1) e 2) la pendenza della copertura deve essere riscontrabile sia all'intradosso che all'estradosso della medesima; eventuali abbaini, lucernai, finestre realizzate sulle coperture devono avere pendenze massime del 40% e non superare la quota del colmo principale nei casi di cui al superiore punto 1) sulla copertura, per non oltre il 50% della superficie totale della copertura, possono essere installati impianti fotovoltaici, con le seguenti caratteristiche:

- a) disposizione ottimizzata dei pannelli fotovoltaici, ottenuta accostando al massimo due file di pannelli, creando adeguati spazi vuoti che consentano alla luce di penetrare sulla copertura verde e di consentirne la permeabilità;
- b) i pannelli dovranno essere installati su adeguati supporti puntiformi il più possibile sollevati da terra;
- c) il fattore limitante determinato dalla minore illuminazione solare deve essere aggirato tramite l'utilizzo di specie vegetali sciafile (specie in grado di svilupparsi in condizioni di ombra), tipo *Convallaria japonica* o *Geranium macrorrhizum*.”.

Art. 54

(Impianti fotovoltaici su coperture verdi)

1. Gli incentivi degli impianti fotovoltaici su coperture verdi di cui al punto 1), lettera h), comma 2, dell'articolo 85 della Legge 14 dicembre 2017 n.140 e successive modifiche, non sono cumulabili agli incentivi di cui alla Legge n.48/2014 e dei successivi decreti delegati attuativi.

Art. 55

(Incentivazione veicoli basso impatto ambientale)

1. L'articolo 3 della Legge 27 ottobre 2017 n.125 è così modificato:

“Art. 3

(Incentivazione veicoli basso impatto ambientale)

1. Per l'acquisto di nuovi veicoli alimentati ad idrogeno, puramente elettrici o ibridi di ultima generazione (plug-in hybrid) è riconosciuta l'esenzione dell'imposta sulle importazioni fino ad una concorrenza massima di euro 35.000,00 per un solo veicolo per ogni proprietario o conduttore residente

2. L'imposta sulle importazioni per l'acquisto di stazioni di ricarica presso immobili di civile abitazione e limitatamente ad una per ogni fabbricato è ridotta del 60%.”.

Art. 56

(Modifiche all'articolo 5 della Legge 27 ottobre 2017 n.125)

1. Dopo l'articolo 5 della Legge 27 ottobre 2017 n.125 è aggiunto il seguente articolo 5-bis:

“Art. 5-bis

(Incentivo per bici elettriche)

1. Per l'esercizio 2021 è incentivato l'acquisto di bici elettriche a pedalata assistita, nuove, effettuato presso gli esercizi commerciali della Repubblica di San Marino.
2. L'incentivo di cui al comma precedente è riconosciuto tramite accredito, sulla SMAC intestata al soggetto che effettua l'acquisto, di un importo corrispondente al 5% del prezzo di vendita della bici elettrica a pedalata assistita.
3. Qualora la bici elettrica a pedalata assistita sia prodotta nella Repubblica di San Marino la percentuale del suddetto incentivo sarà elevata al 7%, previa presentazione di idonea documentazione.”.

Art. 57

*(Modifica Decreto Delegato 24 maggio 2017 n.51
e modifica Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.120)*

1. È dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 31 marzo 2021:
 - decreto delegato che modifichi ed aggiorni il Decreto Delegato 24 maggio 2017 n.51, in particolare al fine di riorganizzare gli incentivi per la riqualificazione energetica di edifici esistenti e per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
 - decreto delegato che modifichi ed aggiorni il Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.120 ed in particolare introduca misure volte alla promozione dell'utilizzo di fonti rinnovabili.

Art. 58

(Proroga termini)

1. È prorogato al 30 giugno 2021 il termine di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto Delegato 23 luglio 2013 n.90 (ISI), come prorogato dall'articolo 13 della Legge 31 ottobre 2018 n.137.
2. È prorogato al 31 dicembre 2022 il termine di cui all'articolo 5, comma 6, del Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.71.

CAPO V

DISPOSIZIONI SULL'INCREMENTO DELL'ENTRATA E SUL CONTENIMENTO DELLA SPESA

Art. 59

(Disposizioni sulla San Marino Card)

1. Il Progetto Promozionale San Marino Card è prorogato al 31 dicembre 2030.
2. Lo stanziamento previsto sul Capitolo 1-3-2385 "Oneri di funzionamento San Marino Card" pari ad euro 550.000,00 è destinato al sostenimento degli oneri:
 - a) di funzionamento, sviluppo e promozione del progetto San Marino Card quale strumento di incentivazione dei consumi interni di beni e servizi da parte di soggetti privati e per le attività di Certificazione Telematica dei Ricavi;

- b) di finanziamento delle politiche di sostegno ed incentivazione rivolte agli esercenti del circuito SMaC Card, disciplinate dai regolamenti del Congresso di Stato n. 20 febbraio 2015 n.3 e 28 gennaio 2019 n.2.
 - c) di realizzazione di una nuova SMaC Card finalizzata alla promozione degli acquisti in territorio da parte di soggetti non residenti ed alla promozione dell'attività turistica. La nuova card potrà essere distribuita da parte degli esercenti aderenti al Progetto Promozionale San Marino card, dall'Ufficio del Turismo e da altri soggetti, riferiti alla promozione turistica del territorio, espressamente autorizzati dall'Ufficio del Turismo;
 - d) connessi all'aggiornamento e potenziamento delle funzionalità della APP e dei gestionali SMaC Card per una maggiore integrazione con il portale della PA finalizzata all'accesso a servizi alla cittadinanza sia in forma diretta che attraverso servizi on-line, per lo sviluppo della SMaC Card quale strumento di pagamento interno, per nuovi servizi di promozione degli acquisti di beni e servizi in territorio;
 - e) di realizzazione di nuove funzioni di ricarica SMaC Card presso gli ATM del circuito sammarinese.
3. Lo stanziamento previsto sul Capitolo 2-3-6465 "Acquisto beni strumentali San Marino Card" pari ad euro 300.000,00 è finalizzato alla copertura degli oneri di progettazione e sviluppo di un nuovo software gestionale, open source Android proprietario, per i POS SMaC Card.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27 della Legge n.30/1998 i capitoli in entrata 405 "Entrate diverse San Marino Card" e in uscita 1-3-2385 "Oneri di funzionamento San Marino Card" e 2-3-6465 "Acquisto beni strumentali San Marino Card" potranno essere aumentati, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio per:
- somme in giacenza non reclamate sulle card scadute e/o bloccate;
 - proventi della vendita di carte SMaC;
 - contributi da parte di soggetti privati alle attività di sviluppo.
5. Con decreto delegato si provvede ad un generale riordino delle attuali funzioni gestionali, di programmazione e di controllo delle operatività del Progetto San Marino Card quale strumento di promozione dei consumi interni, di promozione turistica, di certificazione telematica dei ricavi e di carta di pagamento interna alla Repubblica di San Marino. Il provvedimento di riordino può modificare i termini di funzionamento del Progetto Promozionale San Marino Card di cui al comma 1.

Art. 60

(Fondo per lo Sviluppo della Cooperazione)

1. E' istituito il capitolo di bilancio in entrata 471 denominato "Contributi dal Fondo per lo Sviluppo della Cooperazione ex articolo 81 Legge 29 novembre 1991 n.149" per il finanziamento di progetti speciali ed interventi straordinari individuati dal Congresso di Stato di cui al comma 2.
2. La Commissione per la Cooperazione di cui all'articolo 89 della Legge n.149/1991, su proposta della Segreteria di Stato con delega alla Cooperazione, previo parere favorevole dei membri nominati in rappresentanza delle società cooperative e con propria delibera a maggioranza, può destinare annualmente fino al 20% dell'importo disponibile sul Fondo per lo Sviluppo della Cooperazione, per finanziare progetti speciali e interventi straordinari individuati dal Congresso di Stato finalizzati alla manutenzione su immobili di proprietà dello Stato già assegnati o da assegnare per l'edilizia sociale. Le risorse finanziarie di cui sopra, sono trasferite all'A.A.S.L.P. con le modalità previste all'articolo 27 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 sui pertinenti capitoli di bilancio.
3. La gestione contabile del Fondo Sviluppo della Cooperazione è affidata alla Segreteria della Commissione per la Cooperazione presso l'Ufficio Attività Economiche.
4. Con decreto delegato possono essere ridefinite le aliquote relative alla destinazione degli utili di cui agli articoli 55, 56, 57 e 58 della Legge n.149/1991.

Art. 61

(Revisione dell'Imposta Generale sui Redditi e riorganizzazione degli incentivi)

1. Nelle more della revisione complessiva della Legge n.166/2013, al comma 8 dell'articolo 148 della Legge n.166/2013 così come modificato dal comma 7 dell'articolo 9 della Legge 7 agosto 2017 n.94 e così come ulteriormente modificato dal comma 2 dell'articolo 15 della Legge 19 novembre 2019 n. 157 il termine "31.12.2020" è sostituito dal seguente: "31.12.2021".

Il comma 13 dell'articolo 148 della Legge n.166/2013, così come modificato dal comma 8 dell'articolo 9 della Legge 7 agosto 2017 n.94 e così come modificato dal comma 2 dell'articolo 15 della Legge 19 novembre 2019 n.157 è così ulteriormente modificato:

"13. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, si applicano a partire dal periodo d'imposta 2022.".

2. È dato mandato al Congresso di Stato di riorganizzare, con apposito decreto delegato da adottare entro il 31 dicembre 2021, l'intero sistema degli incentivi fiscali ad oggi previsti dalla normativa a favore degli operatori economici stabiliti nel territorio, con l'obiettivo, da un lato, di razionalizzare e semplificare il sistema favorendone l'accesso agli investitori ed il controllo da parte dell'Amministrazione e, dall'altro, di rendere la normativa nazionale conforme al progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) intrapreso in ambito OCSE cui la Repubblica di San Marino ha aderito. La riorganizzazione del sistema di incentivi fiscali si pone inoltre l'obiettivo di rendere la normativa coerente con le direttive ATAD adottate in ambito comunitario, con la finalità di agevolare investimenti da parte di investitori comunitari.

3. Nelle more della revisione degli incentivi fiscali il termine di cui all'articolo 1, comma 5, del Decreto Delegato 6 agosto 2012 n.114, così come sostituito dall'articolo 2 del Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.172 e sue successive modifiche, è prorogato al 31 dicembre 2021.

4. Nelle more della revisione complessiva della Legge n.166/2013 è dato mandato al Congresso di Stato di adottare, con apposito decreto delegato, norme incentivanti che favoriscano l'occupazione.

Art. 62

(Abrogazione agevolazioni sui premi di risultato e straordinari)

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2021, sono abrogati l'articolo 17 della Legge 29 settembre 2017 n.115 nonché gli articoli 16, 17 e 18 del Decreto Delegato 5 dicembre 2017 n.137.

Art. 63

*(Modifica articolo 18 della Legge n.166/2013
e all'articolo 20-bis del Decreto – Legge 26 maggio 2020 n.91)*

1. Il comma 6 dell'articolo 18 della Legge n.166/2013 è così sostituito:

"6. La detrazione non spetta se il reddito estero non sia stato dichiarato ovvero in caso di omessa presentazione della dichiarazione.".

2. La disposizione di cui al precedente comma si applica a tutte le dichiarazioni presentate ancorché oggetto di accertamento definitivo o non divenuto definitivo o per il quale è stato presentato e non definito ricorso di cui all'articolo 119 della Legge n.166/2013.

3. Il comma 2 dell'articolo 20-bis del Decreto - Legge 26 maggio 2020 n. 91 è così modificato:

"2. Il credito d'imposta non potrà comunque essere superiore al tetto massimo di euro 10.000,00 annui per operatore economico e il corrispondente ammontare è portato in variazione in aumento del reddito imponibile nell'esercizio 2020.".

Art. 64

(Deleghe per la disciplina della fatturazione elettronica e della temporanea movimentazione di beni nell'interscambio italo - sammarinese)

1. Ad integrazione di quanto già previsto dall'articolo 38, comma 8, e dall'articolo 39, comma 1, della Legge 24 dicembre 2018 n.173, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare appositi decreti delegati per:
 - a) disciplinare la fatturazione anche elettronica negli scambi interni di beni o servizi tra Operatori Economici Sammarinesi;
 - b) prevedere e disciplinare la fattura elettronica per le prestazioni di servizi di cui alla Legge 23 ottobre 1991 n.131.
2. Al fine di recepire i risultati del negoziato in corso con la Repubblica Italiana, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare apposito decreto delegato per modificare la Legge 25 novembre 1997 n.137.

Art. 65

(Dilazione di pagamento per i debiti iscritti a ruolo)

1. Il comma 2 dell'articolo 7 del Decreto Legge 26 maggio 2020 n.91 è così modificato:
"2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo alle cartelle esattoriali emesse dopo il 1° gennaio 2018."

Art. 66

(Credito d'imposta su incremento acquisti in territorio)

1. Gli operatori economici che presentano la dichiarazione annuale di rimborso dell'imposta sulle importazioni di cui al Decreto 29 novembre 2004 n.163 e sue successive modifiche, i quali nel corso dell'esercizio 2021 incrementano l'incidenza degli acquisti interni sugli acquisti totali rispetto all'esercizio 2020, hanno diritto ad un credito d'imposta sull'imposta delle importazioni nella misura del 20% dell'imposta corrispondente a tale incremento, da utilizzare in sede di dichiarazione o a compensazione di altre imposte dovute sull'esercizio 2021 e 2022.
2. Le modalità di determinazione, riconoscimento e fruizione del credito d'imposta saranno definite da apposita circolare della Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio.

Art. 67

(Modifiche all'articolo 3 del Decreto - Legge 24 novembre 2020 n.205)

1. L'articolo 3 del Decreto – Legge 24 novembre 2020 n.205 è così modificato:

"Art. 3

(Modifica dei termini per il requisito esattoriale)

1. Ai fini del possesso del requisito richiesto dall'articolo 1, comma 9, lettera e) e lettera iii) della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e dall'articolo 6, comma 1, lettera h) della Legge 31 marzo 2014 n.40, di cui all'articolo 12 della Legge 8 agosto 2018 n.104 e s.s.m., stante quanto indicato all'articolo 12 della Legge 8 agosto 2018 n.104, e considerato il periodo emergenziale legato al Covid-19, è stabilito che, oltre a quanto previsto nel punto 1, si ritiene soddisfatto il requisito esattoriale, anche nel caso di azioni esecutive ad opera del Servizio di Esattoria, a condizione che le pendenze complessive del soggetto non superino euro 10.000,00=, al netto del valore dei beni eventualmente pignorati a seguito di stima, ex articolo 56 della Legge 25 maggio 2014 n.70 e s.s.m., da parte del Servizio di

Esattoria. Di conseguenza il Servizio di Esattoria certifica il possesso del requisito esattoriale anche in caso di pendenze del soggetto, a condizione che queste non siano superiori a tale importo, tenendo conto anche del valore di stima dei beni eventualmente pignorati.”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non valgono per i requisiti previsti dall’articolo 4, comma 5, lettere a) e d) del Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.72 e dall’articolo 1, comma 2, del Decreto Delegato 16 giugno 2016 n.74.”.

Art. 68

(Definizione agevolata dei crediti scaduti in Esattoria)

1. Nelle more della riforma del Servizio di Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino e dell’emanazione di provvedimenti tesi al rafforzamento delle procedure di riscossione dell’Esattoria, con il presente articolo sono stabilite le disposizioni per la definizione agevolata dei crediti già scaduti in Esattoria.

2. I crediti iscritti a ruolo di cui al successivo comma e le procedure di Mano Regia, affidati per la riscossione coattiva all’Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino di cui alla Legge 25 maggio 2004 n.70 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere estinti senza corresponsione di sanzioni e di interessi ancorché maturati dopo la scadenza della stessa, ovvero senza l’applicazione del disposto sanzionatorio di cui all’articolo 34, primo comma, ultima parte, della Legge 28 giugno 1989 n.68. I crediti di cui al presente comma derivanti dall’applicazione della Legge 6 dicembre 2011 n.191 e successive modifiche ed integrazioni possono essere definiti senza corresponsione di sanzioni con il pagamento della vera sorte e degli interessi maturati, fermo restando che i soggetti interessati all’adesione dovranno preventivamente dimostrare di aver assolto agli obblighi retributivi nei confronti dei dipendenti e di avere soddisfatto eventuali altri creditori privilegiati di pari grado ai sensi dell’articolo 17 della Legge 16 marzo 1854 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Oggetto del presente articolo sono le cartelle esattoriali emesse dall’Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino al 31 dicembre 2020 e le procedure di Mano Regia. Sono escluse le somme iscritte a ruolo:

- a. riferite a crediti riscossi per conto di amministrazioni estere;
- b. riferite a somme dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

4. La richiesta di estinzione del debito deve essere presentata presso l’Esattoria dal contribuente compilando l’apposito modulo entro il 15 maggio 2021 e contenente la proposta di definizione agevolata, l’impegno a rinunciare alle eventuali cause civili e amministrative aventi ad oggetto le somme dovute, le cartelle esattoriali loro riferite e per gli operatori economici apposita dichiarazione di aver assolto gli obblighi retributivi nei confronti dei lavoratori dipendenti. Il contribuente è tenuto al pagamento delle spese di gestione pratica pari a 50,00 euro al Dipartimento Esattoria.

5. La corresponsione delle somme dovute può avvenire in un’unica soluzione entro il 15 maggio 2021 ovvero attraverso una dilazione di pagamento per un numero massimo di 3 rate con la seguente scadenze: 15 maggio 2021, 15 settembre 2021, 15 novembre 2021. La prima rata deve essere pari almeno al 30% della somma dovuta.

6. L’accoglimento della richiesta di dilazione di pagamento comporta la sospensione di ogni azione esecutiva nei confronti del contribuente per le somme in oggetto. Le azioni esecutive già eseguite o in corso rimangono in essere; per tutta la durata della dilazione però, l’Esattore non può dar corso alle procedure di vendita dei beni pignorati. Sono altresì sospesi i termini di prescrizione e decadenza.

7. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dei benefici di cui al presente articolo, l’avvio delle procedure esecutive e la riattivazione delle procedure esecutive sospese. Le eventuali somme già versate vanno considerate quale acconto sull’intera posizione debitoria.

8. I contribuenti che abbiano in essere dilazioni di pagamento con l'Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino possono optare, ferme restando le somme già corrisposte, per la definizione agevolata della somma residua secondo le modalità di cui sopra.

9. Le azioni conservative effettuate e le garanzie già acquisite dall'Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino rimangono in essere fino al saldo dell'intera somma.

Art. 69

(Introduzione dell'articolo 16-ter alla Legge 28 giugno 2010 n.118 e sue successive modifiche)

1. Dopo l'articolo 16-bis della Legge n.118/2010 e sue successive modifiche è inserito il seguente articolo:

“Art. 16-ter

(Residenza atipica soggetta a regime fiscale agevolato)

1. La residenza atipica soggetta a regime fiscale agevolato è concessa alle persone fisiche che, non incorrendo nelle fattispecie di cui all'articolo 17 commi 1 e 2, soddisfino le seguenti condizioni:

- a) non siano mai state fiscalmente residenti nella Repubblica di San Marino oppure non abbiano, alla data di entrata in vigore del presente articolo, ancora consolidato la propria residenza anagrafica nel territorio sammarinese, desumibile dalla documentazione richiesta ai competenti Uffici della Repubblica di San Marino e precisamente Ufficio Tributario e Ufficio di Stato Civile;
- b) produrre redditi all'estero.

2. Relativamente ai redditi prodotti all'estero è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta generale sui redditi delle persone fisiche pari al 7% sul “netto frontiera” così come definito dall'articolo 13, comma 3 della Legge n. 166/2013 e sue successive modifiche con un importo minimo di 10.000,00 euro e un massimo di 100.000,00 euro per ogni esercizio fiscale del periodo di validità della residenza. L'imposta sostitutiva è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte generali sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta generale sui redditi delle persone fisiche. L'imposta sostitutiva non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.

3. Il richiedente la residenza atipica di cui al presente articolo deve depositare apposita domanda al Dipartimento Affari Esteri e corrispondere un diritto erariale di istruzione pratica, che assorbe tutte le imposte di bollo e i diritti d'ufficio, dell'importo di euro 1.000,00 da incassare su pertinente capitolo di bilancio di competenza dell'Ufficio del Registro e Conservatoria. Alla domanda, oltre alla ricevuta del pagamento, sono allegati:

- a) copia di documento valido per l'espatrio, firmata e dichiarata autentica dal pubblico ufficiale che riceve la domanda;
- b) contratto preliminare o promessa di acquisto di fabbricati o contratto preliminare di affitto sottoposto alla condizione sospensiva della concessione della residenza;
- c) certificato di residenza, certificato penale generale, certificato dei carichi penali pendenti o documenti equivalenti (per i paesi in cui lo stesso esiste), certificato di regolarità fiscale o documenti equivalenti (per i paesi in cui lo stesso esiste) rilasciati dal paese di ultima residenza;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa al pubblico ufficiale che riceve la domanda, circa le cittadinanze possedute, i luoghi di residenza degli ultimi 5 anni, l'assenza di condanne penali, l'assenza di carichi penali pendenti a suo carico e di regolare adempimento degli obblighi fiscali in qualunque paese;
- e) documentazione atta a dimostrare che il richiedente ed i familiari che intendessero trasferire la residenza in Repubblica abbiano risorse sufficienti per il proprio mantenimento.

4. Il Dipartimento Affari Esteri, recepitata la domanda comprensiva di tutta la documentazione di cui al comma che precede, la sottopone all'attenzione del Congresso di Stato, che delibera entro 60 giorni in merito alla stessa. La decisione non è sindacabile in alcun caso.

5. L'atto di acquisto di cui alla lettera b) del comma 3 non è soggetto a preventiva autorizzazione del Consiglio dei XII ed assolve la vigente imposta di registro. La delibera del Congresso di Stato con cui si concede la residenza atipica è allegata all'atto di acquisto ai fini di trascrizione e voltura.

6. E' facoltà del richiedente la residenza atipica, secondo le modalità previste al comma 3, fare domanda di estensione della stessa limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 16 comma 3 *bis*, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

7. Fino al consolidamento della residenza ai sensi del comma 14, il titolare di residenza atipica ed i richiedenti secondari di cui al comma 6:

- a) non possono accedere ad alcun tipo di rapporto di lavoro dipendente nel Settore Pubblico Allargato ed in enti che, di diritto pubblico o privato, siano partecipati dall'Eccellentissima Camera;
- b) non hanno diritto a percepire provvidenze, contributi, assegni ed erogazioni pubbliche comunque denominate legati al possesso della residenza, né al contributo di cui alla Legge 31 marzo 2015 n.44;
- c) sono tenuti ad assumere a proprio totale carico i costi dell'assistenza sanitaria, mediante assicurazione privata o con l'Istituto per la Sicurezza Sociale, nelle modalità stabilite dall'Istituto stesso, a copertura di ogni rischio inerente.

8. Il regime fiscale agevolato di cui al presente articolo è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità. Gli effetti del regime fiscale agevolato cessano in ogni caso in ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova richiesta di residenza atipica.

La revoca o la decadenza dal regime fiscale agevolato del soggetto richiedente si estendono anche ai familiari. La decadenza dal regime di uno o più dei familiari per omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva loro riferita non comporta decadenza dal regime fiscale agevolato per le persone fisiche di cui al comma 1.

9. All'atto della concessione della residenza atipica da parte del Congresso di Stato, il Dipartimento Affari Esteri provvede a comunicare al richiedente l'esito della domanda e a richiedere la produzione della seguente documentazione:

- a) nell'ipotesi di cui alla lettera b) del superiore comma 3, copia conforme dell'atto pubblico di compravendita o del contratto di affitto della unità immobiliare;
- b) dichiarazione circa il luogo di residenza in Repubblica.

10. Il Dipartimento Affari Esteri trasmette all'Ufficiale di Stato Civile i dati necessari all'iscrizione del richiedente nei Registri della popolazione residente e procede ad avviare tramite la Gendarmeria le opportune verifiche circa anche la documentazione prodotta; trasmette inoltre i dati del richiedente all'Ufficio Tributario per i controlli fiscali di competenza il quale relaziona annualmente al Dipartimento Affari Esteri relativamente al mantenimento dei requisiti.

11. La violazione dei doveri di cui al presente articolo comporta la revoca con effetto immediato della residenza atipica del titolare di residenza atipica e dei richiedenti secondari a cui sia stata estesa. La residenza atipica è revocata con effetto immediato anche nei casi previsti all'articolo 17 della presente legge. Coloro i quali abbiano espressamente dichiarato il falso o abbiano prodotto atti e documenti rivelatisi falsi, ferme restando le sanzioni penali vigenti, sono soggetti all'immediata revoca della residenza.

In particolare l'omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell'imposta sostitutiva o in caso di mancato rinnovo dell'assicurazione medica, al beneficiario vengono concessi novanta giorni correnti per ripristinare il soddisfacimento dei requisiti richiesti per la concessione ed il mantenimento della residenza atipica, decorsi infruttuosamente i quali l'ufficio, che ha accertato le

inadempienze, le segnala all'Ufficio di Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali per la revoca della residenza. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti.

12. Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri riferisce con cadenza trimestrale alla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione, Sicurezza ed ordine pubblico, Informazione ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Delegato 8 maggio 2020 n.75.

13. Può essere concesso un numero massimo di residenze, ai sensi del presente articolo, pari a n. 100 all'anno, non computando in tale numero i soggetti di cui al comma 6 e i soggetti, con residenza non ancora consolidata, che intendano aderire al regime fiscale agevolato. Tale numero è modificabile ogni anno con decreto delegato.

14. Trascorsi dieci anni dall'iscrizione nel registro della popolazione residente, la residenza atipica si intende consolidata e pertanto cessano i divieti, obblighi e vincoli previsti dal presente articolo, ad esclusione del precedente comma 8, per lo straniero e per i soggetti di cui al comma 6 e si applicano le norme generali in materia di residenza, nonché le disposizioni di cui ai commi 3 *bis*, 3 *ter* e 3 *quater* dell'articolo 16.

15. I divieti, obblighi e vincoli previsti dal presente articolo cessano altresì per lo straniero che rinunci alla residenza atipica ottenuta ai sensi del presente articolo.”.

Art. 70

(Introduzione dell'articolo 16-quater alla Legge 28 giugno 2010 n.118 e sue successive modifiche)

1. Dopo l'articolo 16ter della Legge n.118/2010 e sue successive modifiche è inserito il seguente articolo:

“Art. 16-quater (Residenza atipica pensionati)

1. La residenza atipica pensionati è concessa ai pensionati provenienti da paesi dell'Unione Europea, dalla Svizzera e da quelli individuati con apposito regolamento del Congresso di Stato, qualora, non incorrendo nelle fattispecie di cui all'articolo 17 commi 1 e 2, il/la richiedente:

- a) abbia un reddito annuale dimostrabile non inferiore ai 50.000,00 euro lordi annui o un patrimonio mobiliare dimostrabile non inferiore a 300.000,00 euro;
- b) non abbia mai risieduto a San Marino in precedenza oppure non abbia, alla data di entrata in vigore del presente articolo, ancora consolidato la propria residenza anagrafica nel territorio sammarinese.

2. Relativamente ai redditi da pensione è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta generale sui redditi delle persone fisiche pari al 6% sia nel caso esista, tra il paese d'origine e San Marino, un trattato contro le doppie imposizioni, sia in quello per cui il paese d'origine operi una ritenuta alla fonte. L'imposta sostitutiva è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte generali sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta generale sui redditi delle persone fisiche. L'imposta sostitutiva non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.

3. Il richiedente la residenza atipica pensionati di cui al presente articolo deve depositare apposita domanda al Dipartimento Affari Esteri e corrispondere un diritto erariale di istruzione pratica, che assorbe tutte le imposte di bollo e i diritti d'ufficio, dell'importo di euro 1.000,00 da incassare su pertinente capitolo di bilancio di competenza dell'Ufficio del Registro e Conservatoria. Alla domanda, oltre alla ricevuta del pagamento, sono allegati:

- a) copia di documento valido per l'espatrio, firmata e dichiarata autentica dal pubblico ufficiale che riceve la domanda;
- b) contratto preliminare o promessa di acquisto di fabbricati o contratto preliminare di affitto sottoposto alla condizione sospensiva della concessione della residenza;

- c) certificato di residenza, certificato penale generale, certificato dei carichi penali pendenti o documenti equivalenti (per i paesi in cui lo stesso esiste), certificato di regolarità fiscale o documenti equivalenti (per i paesi in cui lo stesso esiste) rilasciati dal paese di ultima residenza;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa al pubblico ufficiale che riceve la domanda, circa le cittadinanze possedute, i luoghi di residenza degli ultimi 5 anni, l'assenza di condanne penali, l'assenza di carichi penali pendenti a suo carico e di regolare adempimento degli obblighi fiscali in qualunque paese;
- e) documentazione atta a dimostrare che il richiedente ed i famigliari che intendessero trasferire la residenza in Repubblica abbiano risorse sufficienti per il proprio mantenimento;
- f) documentazione atta a dimostrare che il richiedente abbia aperto un rapporto di conto corrente con un Istituto di Credito della Repubblica di San Marino.

4. Il Dipartimento Affari Esteri, recepisce la domanda comprensiva di tutta la documentazione di cui al comma che precede, la sottopone all'attenzione della Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, che delibera entro sessanta giorni in merito alla stessa. La decisione non è sindacabile in alcun caso.

5. L'atto di acquisto di cui alla lettera b) del comma 3 non è soggetto a preventiva autorizzazione del Consiglio dei XII ed assolve la vigente imposta di registro. La delibera della Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione con cui si concede la residenza atipica pensionati è allegata all'atto di acquisto ai fini di trascrizione e voltura.

6. E' facoltà del richiedente la residenza atipica pensionati, secondo le modalità previste al comma 3, fare domanda di estensione della stessa limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 16 comma 3 *bis*, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

7. Fino al consolidamento della residenza ai sensi del comma 14, il titolare di residenza atipica pensionati ed i richiedenti secondari di cui al comma 6:

- a) non possono accedere ad alcun tipo di rapporto di lavoro dipendente nel Settore Pubblico Allargato ed in enti che, di diritto pubblico o privato, siano partecipati dall'Eccellentissima Camera;
- b) non hanno diritto a percepire provvidenze, contributi, assegni ed erogazioni pubbliche comunque denominate legati al possesso della residenza, né al contributo di cui alla Legge 31 marzo 2015 n.44;
- c) sono tenuti ad assumere a proprio totale carico i costi dell'assistenza sanitaria, mediante assicurazione privata o con l'Istituto per la Sicurezza Sociale, nelle modalità stabilite dall'Istituto stesso, a copertura di ogni rischio inerente.

8. Il regime fiscale agevolato è concesso per un periodo di dieci anni consecutivi ed è rinnovabile. Gli effetti del regime fiscale agevolato cessano nell'ipotesi di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. La revoca o la decadenza dal regime fiscale precludono l'esercizio di una nuova richiesta di residenza atipica.

9. All'atto della concessione della residenza atipica pensionati da parte della Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, il Dipartimento Affari Esteri provvede a comunicare al richiedente l'esito della domanda e a richiedere la produzione della seguente documentazione:

- a) nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 3, copia conforme dell'atto pubblico di compravendita o del contratto di affitto della unità immobiliare;
- b) dichiarazione circa il luogo di residenza in Repubblica.

10. Il Dipartimento Affari Esteri trasmette all'Ufficiale di Stato Civile i dati necessari all'iscrizione del richiedente nei Registri della popolazione residente e procede ad avviare tramite la Gendarmeria le opportune verifiche anche circa la documentazione prodotta; trasmette inoltre i dati del richiedente all'Ufficio Tributario per i controlli fiscali di competenza il quale relaziona annualmente al Dipartimento Affari Esteri relativamente al mantenimento dei requisiti di competenza.

11. La violazione dei doveri di cui al presente articolo comporta la revoca con effetto immediato della residenza atipica pensionati del titolare di residenza atipica e dei richiedenti secondari a cui sia stata estesa. La residenza atipica pensionati è revocata con effetto immediato anche nei casi previsti all'articolo 17 della presente legge. Coloro i quali abbiano espressamente dichiarato il falso o abbiano prodotto atti e documenti rivelatisi falsi, ferme restando le sanzioni penali vigenti, sono soggetti all'immediata revoca della residenza.

In particolare l'omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva o in caso di mancato rinnovo dell'assicurazione medica, al beneficiario vengono concessi novanta giorni correnti per ripristinare il soddisfacimento dei requisiti richiesti per la concessione ed il mantenimento della residenza atipica pensionati, decorsi infruttuosamente i quali l'ufficio, che ha accertato le inadempienze, le segnala all'Ufficio di Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali per la revoca della residenza. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti.

12. Può essere concesso un numero massimo di residenze, ai sensi del presente articolo, pari a n.500 all'anno, non computando in tale numero i soggetti di cui al comma 6 e i soggetti, con residenza non ancora consolidata, che intendano richiedere la residenza atipica pensionati. Tale numero è modificabile ogni anno con decreto delegato.

13. Trascorsi dieci anni dall'iscrizione nel registro della popolazione residente, la residenza atipica pensionati si intende consolidata e pertanto cessano i divieti, obblighi e vincoli previsti dal presente articolo, per lo straniero e per i soggetti di cui al comma 6 e si applicano le norme generali in materia di residenza, nonché le disposizioni di cui ai commi 3 *bis*, 3 *ter* e 3 *quater* dell'articolo 16.

14. I divieti, obblighi e vincoli previsti dal presente articolo cessano altresì per lo straniero che rinunci alla residenza atipica pensionati ottenuta ai sensi del presente articolo.”.

Art. 71

(Modifica articolo 9 della Legge 28 giugno 2010 n.118 e sue successive modifiche)

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della Legge n.118/2010 e sue successive modifiche è così modificato:

“2. Il permesso di soggiorno speciale per motivi di istruzione è rilasciato, per la durata del periodo del corso e in ogni caso per non più di un anno rinnovabile, allo straniero che frequenti nel territorio della Repubblica di San Marino:

- a) corsi di studio legalmente riconosciuti;
- b) corsi universitari di durata pluriennale, master, stage o dottorati;
- c) ricercatori universitari o operanti nell'ambito di un Organismo Internazionale avente sede nella Repubblica di San Marino.”.

Art. 72

(Permessi di soggiorno per motivi imprenditoriali)

1. Il comma 6 dell'articolo 10-*ter* del Decreto Delegato 13 novembre 2020 n.199 è così modificato:

“6. Il permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali ha durata pari a ventiquattro mesi e può essere rinnovato. E' facoltà dei soggetti di cui al comma 1 richiedere la residenza secondo la normativa vigente.”.

Art. 73

(Modifica all'articolo 102, comma 2, della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e sue successive modifiche)

1. Il comma 2 dell'articolo 102 della Legge n.166/2013 e sue successive modifiche, a decorrere dal periodo d'imposta 2021, è così modificato:

“2. In deroga al comma 1 è operata una ritenuta a titolo d'imposta del 3% se i percipienti svolgono prestazioni di rilevanza artistica o culturale aventi le caratteristiche definite con circolare dell'Ufficio Tributario ovvero se svolgono prestazioni di servizi aeroportuali o navali, a terra e a bordo effettuati in territorio estero, commissionati da operatori economici operanti nel settore aeronautico o navale.”.

Art. 74

(Rivalutazione dei beni dell'impresa)

1. Le società di ogni genere, gli enti svolgenti attività d'impresa tenuti alla redazione del bilancio, nonché gli operatori economici persone fisiche possono rivalutare entro la data del 31 ottobre 2021 i beni strumentali iscritti nel registro dei beni ammortizzabili e/o inventari al 31 dicembre 2020, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, nonché le partecipazioni in società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, punti 7) e 8), della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche e integrazioni, costituenti immobilizzazione.
2. È inoltre consentita la rivalutazione, entro il termine del 31 ottobre 2021, alle persone giuridiche partecipanti ad operazioni di fusione, trasformazione e scissione aziendale.
3. La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.
4. I valori iscritti in bilancio e nel registro dei beni ammortizzabili e/o inventari a seguito della rivalutazione non possono in alcun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di utilizzazione nell'esercizio dell'attività economica, nonché ai valori correnti.
5. Gli amministratori, il sindaco unico o il collegio sindacale, se nominati, devono indicare e motivare rispettivamente nella nota integrativa al bilancio e nella relazione del sindaco unico o del collegio dei sindaci al bilancio di esercizio 2021, i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare sotto la propria responsabilità, salvo che sia intervenuta idonea perizia giurata di stima da parte di un professionista con competenze tecniche ed iscritto al relativo albo o ordine sammarinese, che la rivalutazione medesima non eccede il limite di cui al comma precedente. In caso di perizia giurata di stima la stessa dovrà essere riportata fedelmente in nota integrativa al bilancio. La delibera di rivalutazione e le annesse relazioni devono essere allegate alla copia del bilancio riguardante l'esercizio in cui è avvenuta la rivalutazione, da depositarsi presso l'ufficio preposto alla tenuta dei registri.
6. Gli operatori economici non tenuti alla redazione del bilancio di esercizio devono redigere una apposita relazione che indichi e motivi i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare, sotto la propria responsabilità, salvo che sia intervenuta idonea perizia giurata di stima da parte di un professionista con competenze tecniche ed iscritto al relativo albo o ordine sammarinese, che la rivalutazione medesima non eccede il limite di cui al quarto comma. Detta relazione dovrà essere allegata alla dichiarazione dei redditi dell'esercizio 2021.
7. Per gli operatori economici e gli Enti tenuti alla redazione del bilancio di esercizio, i saldi attivi corrispondenti ai beni oggetto di rivalutazione devono essere accantonati in una speciale riserva da utilizzarsi esclusivamente per la copertura di future perdite o per aumentare il capitale sociale. Se la riserva è stata utilizzata a copertura delle perdite nei cinque anni successivi alla rivalutazione, non si può dar luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata; in tal caso è obbligatorio iscrivere l'ammontare della riserva in apposito conto d'ordine. Se la riserva è stata utilizzata per aumentare il capitale sociale, quest'ultimo non può essere diminuito prima che siano trascorsi cinque anni da quello di rivalutazione; in caso contrario l'ammontare complessivo dei saldi di rivalutazione sarà ripreso fiscalmente per il pagamento dell'aliquota prevista dall'articolo 43 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche ed integrazioni.

8. Per gli immobili e i beni non ammortizzabili il saldo attivo di rivalutazione è assoggettato ad imposizione sul reddito con il sistema della tassazione separata nella misura progressiva a scaglioni come segue:

- a) fino ad euro 2.500.000,00 il 5%;
- b) da euro 2.500.000,01 ad euro 5.000.000,00 il 4%;
- c) oltre euro 5.000.000,00 il 3%;

per tutti gli altri beni ammortizzabili si applica una aliquota del 3,5%.

9. Il periodo d'imposta nel quale va imputato il saldo attivo di rivalutazione è il 2021.

10. I beni immobili oggetto di rivalutazione non possono essere alienati a titolo oneroso entro i cinque anni dalla data di rivalutazione, fatta eccezione per le alienazioni atte a soddisfare i creditori in caso di procedure concorsuali, di liquidazione coatta e di fallimento e per le alienazioni, i conferimenti o le operazioni infragruppo tra società appartenenti allo stesso gruppo o tra società aventi la stessa compagine societaria o tra operatore economico e la società di cui è socio di riferimento, a condizione che in capo alla società acquirente o conferitaria del gruppo permanga l'obbligo di inalienabilità nei termini di cui al presente comma. Inoltre, le predette operazioni sono esenti dal pagamento delle imposte di registro, bollo e trascrizione. In tutti gli altri casi in cui l'alienazione a titolo oneroso avvenga prima dei cinque anni, il contribuente è tenuto ad applicare le imposte di cui alla Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche ed integrazioni sul valore della rivalutazione. In questo caso l'imposta già corrisposta ai fini della rivalutazione verrà considerata quale acconto delle imposte sul reddito, esclusivamente in caso di maggior importo dovuto, nell'esercizio in cui viene alienato il bene.

11. L'imposta di cui al precedente comma 8 non è deducibile dal reddito ed è dovuta anche dai soggetti che usufruiscono di esenzioni o riduzioni dell'imposta generale sui redditi.

12. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato sui moduli del conguaglio IGR entro il bimestre successivo a quello in cui è stata perfezionata la rivalutazione e non può essere compensata con crediti di imposta IGR o imposta sulle importazioni già certi alla data di rivalutazione. Qualora l'importo dell'imposta da versare sia superiore all'importo di euro 100.000,00 è possibile rateizzare il pagamento in due rate uguali semestrali da versare nei successivi due semestri a quello in cui è stata perfezionata la rivalutazione.

13. L'ammontare dell'imposta pagata deve essere contabilizzato in diminuzione del fondo di riserva di rivalutazione iscritto in bilancio.

Art. 75

(Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni e strumenti finanziari)

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 41, comma 1, lettere b) e c), della Legge n. 166/2013:

- a) per le azioni, partecipazioni, quote, strumenti finanziari o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1 gennaio 2021, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore alla data del 31 dicembre 2020 della frazione del patrimonio netto della società o ente, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla medesima data, a condizione che sulla variazione di valore intervenuta sia applicata una imposta sostitutiva della imposta generale sui redditi pari al 2%;
- b) per le azioni, partecipazioni, quote, strumenti finanziari o diritti negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1 gennaio 2021, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, l'ultimo prezzo di mercato disponibile dell'anno 2020 rilevato nei medesimi mercati regolamentati a condizione che sulla variazione di valore intervenuta sia applicata una imposta sostitutiva della imposta generale sui redditi pari al 2%.

2. Nei casi indicati alla lettera a) del comma 1, è in facoltà del contribuente determinare, in luogo del valore della frazione del patrimonio netto della società o ente, il valore di mercato alla data del 31 dicembre 2020, determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti

all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nonché da soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale.

3. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è versata entro il 30 aprile 2021. Le ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservate dal contribuente ed esibite a richiesta dell'Ufficio Tributario. Nell'ipotesi in cui le azioni, partecipazioni, quote, strumenti finanziari o diritti negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1 gennaio 2021, siano detenute per il tramite di un intermediario finanziario sammarinese l'imposta sostitutiva è riscossa mediante ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. A tal fine il contribuente fornisce all'intermediario finanziario sammarinese apposita provvista per far fronte al pagamento dell'imposta.

L'intermediario finanziario sammarinese è tenuto a consegnare al contribuente l'attestazione della ritenuta effettuata. Il mancato versamento della imposta sostitutiva nei termini stabiliti, determina la nullità della rideterminazione dei valori di acquisto dei beni di cui al comma 1.

4. Con circolare dell'Ufficio Tributario sono definite le modalità applicative del presente articolo.

Art. 76

(Disciplina Fondi Pensione)

1. Nelle more dell'introduzione di una riforma complessiva del sistema previdenziale al fine di garantire l'equilibrio dei fondi pensione e ridurre l'intervento a carico dello Stato, il contributo a carico dello Stato per la gestione del fondo pensioni lavoratori dipendenti per l'esercizio finanziario 2021 è previsto fino alla concorrenza di euro 28.063.000,00.

2. Il trasferimento del contributo relativo all'esercizio 2021 di cui al comma 1 è previsto per euro 28.063.000,00 sul capitolo 1-10-4530 "Oneri a carico dello Stato per gestione fondo pensioni lavoratori dipendenti"; inoltre ai sensi di quanto previsto all'articolo 20 della Legge n.157/2019 è istituito un nuovo capitolo 1-10-4531 "Oneri a carico dello Stato per gestione fondo pensioni lavoratori dipendenti esercizio 2019 e 2020" sul quale sono stanziati euro 3.281.400,00 per le quote annuali riferite agli esercizi 2019 e 2020.

Art. 77

(Interventi sulla spesa corrente e sulla spesa del personale pubblico e delle società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato)

1. Le riduzioni straordinarie di cui agli articoli 75, primo comma, e 76 della Legge 22 dicembre 2010 n.194 ed al Decreto Delegato 31 gennaio 2011 n.19 sono applicate anche per l'anno 2021; le predette riduzioni non si applicano ai soggetti rientranti nelle disposizioni del Decreto Delegato 31 marzo 2014 n.47.

2. In linea con l'obiettivo di ridurre e contenere gli oneri per gli straordinari e le maggiorazioni, anche per l'esercizio finanziario 2021 deve essere attuata una riduzione del ricorso al lavoro straordinario, finalizzata ad ottenere una riduzione almeno pari al 20% rispetto al monte ore e ai relativi importi a consuntivo registrati nell'anno 2019 sul complessivo ammontare relativo alle medesime voci di spesa. Tale misura è rivolta ai dipendenti del Settore Pubblico Allargato, agli arruolati nel Corpo della Gendarmeria e nel Nucleo Uniformato delle Guardie di Rocca. A tal fine la Direzione Generale della Funzione Pubblica definisce entro il 31 gennaio 2021 apposito budget di spesa.

3. Con apposito decreto delegato possono essere disciplinati i criteri per l'utilizzo delle risorse stanziare sul capitolo 1-6-4810 "Oneri derivanti da accordi contrattuali con servizi per la prima infanzia privati (Legge n.69/2004)" destinati ai soggetti privati accreditati di cui all'articolo 1 del Decreto Delegato 4 agosto 2004 n.115, fatto salvo il principio secondo il quale il ricorso ai privati avviene solo in caso di esaurimento dei posti nella struttura pubblica.

4. Le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato che non hanno ottemperato

alle disposizione di cui all'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2018 n.173, sono tenute ad attuare quanto disposto dall'articolo 52 citato per l'esercizio 2021 e relazionare al Congresso di Stato entro il 30 giugno 2021.

5. Il rimborso per le spese di cremazione di cui all'articolo 12, comma 1 della Legge 4 febbraio 2010 n.35 è disposto nella misura di euro 500,00 a partire dalle istanze depositate dal 1° febbraio 2021.

Art. 78

(Disposizioni sul turn over)

1. I dipendenti del Settore Pubblico Allargato, ad esclusione del personale docente in relazione al quale si applicano le pertinenti norme speciali, che intendano essere collocati a riposo su base facoltativa, avendo maturato i requisiti previsti dalla vigente disciplina in materia, sono invitati dal competente Capo del Personale a darne comunicazione contestualmente all'espletamento delle procedure di formazione dei documenti di pianificazione delle assunzioni; ciò allo scopo di consentire la gestione dell'eventuale avvicendamento e passaggio di consegne. Qualora il dipendente interessato non comunichi l'intenzione di essere collocato a riposo, è facoltà del competente Capo del Personale, tenuto conto delle funzioni svolte, differirne il collocamento a riposo sino al periodo massimo di sei mesi dalla data di presentazione della comunicazione. Il differimento della data di decorrenza del collocamento a riposo non può, comunque, comportare il superamento del termine previsto per il collocamento a riposo obbligatorio. Qualora intervengano nuove norme in materia pensionistica nel corso dell'anno di riferimento, tali norme dettano disposizioni speciali in ordine alle attività ed oneri di comunicazione e programmazione di cui al presente articolo.

Art. 79

(Proroga fabbisogno)

1. Il termine massimo entro il quale dovrà essere adottato il secondo Fabbisogno Generale del Settore Pubblico Allargato, così come da ultimo prorogato dall'articolo 13-bis del Decreto Legge 24 luglio 2020 n.122, nonché il termine massimo previsto all'articolo 6, comma 2 *bis*, primo periodo del Decreto Delegato 13 giugno 2019 n.99, sono stabiliti al 30 giugno 2021.

2. Le sostituzioni, gli incarichi e le assegnazioni di diritto pubblico vigenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel Settore Pubblico Allargato ed aventi scadenza al 31 dicembre 2020, sono prorogati sino al perfezionamento del Provvedimento Generale di Assegnazione (PGA) ovvero, per i profili di ruolo (PDR) che permarranno definitivamente vacanti e la cui previsione sarà confermata dal predetto secondo Fabbisogno Generale, sino alla copertura definitiva dei PDR medesimi che dovrà avvenire entro un anno dalla definizione del PGA. Sono fatti, comunque, salvi la rinuncia del dipendente all'incarico o sostituzione, il mancato superamento del periodo di prova e, per le sostituzioni, il rientro del titolare nonché per il personale non docente del settore scolastico gli ordinari termini di interruzione del servizio.

3. Le sostituzioni, gli incarichi e le assegnazioni di diritto pubblico vigenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in Poste San Marino S.p.a. sono, parimenti, prorogati sino al termine massimo di cui al comma 1, salvo che prima di tale scadenza intervengano differenti determinazioni assunte con provvedimenti di rango normativo primario. Sono fatti, comunque, salvi la rinuncia del dipendente all'incarico o sostituzione, il mancato superamento del periodo di prova e, per le sostituzioni, il rientro del titolare.

4. In relazione ai contratti di assunzione a tempo determinato di personale nel Settore Pubblico Allargato, restano valide le scadenze e prescrizioni speciali ivi dettate. Qualora tali contratti prevedano una durata del rapporto di lavoro legata ai termini di validità del Fabbisogno Generale del Settore Pubblico Allargato e/o del PGA, si applica quanto previsto al comma 2.

5. La proroga di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, secondo periodo consegue direttamente dalle previsioni del presente articolo, senza necessità di adottare ulteriori provvedimenti amministrativi.

Art. 80

(Registrazione dei contratti con l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici)

1. All'articolo 6 della Legge 3 ottobre 2019 n.154 è aggiunto il seguente comma 1 bis:
"1 bis. Sono esenti dall'imposta di cui al primo comma i contratti conclusi tra l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, quale stazione appaltante e l'impresa aggiudicataria aventi ad oggetto la fornitura di materie prime quali gas, elettricità, acqua potabile, che alimentino le reti pubbliche, il servizio di depurazione delle acque reflue."

Art. 81

(Infrastrutture dell'Ecc.ma Camera per la rete mobile)

1. È dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 30 giugno 2021, apposito decreto delegato contenente l'elenco delle infrastrutture dell'Ecc.ma Camera utilizzate dagli operatori di telefonia mobile privata che preveda per ognuna di esse un adeguato canone di affitto annuale allineate alle tariffe di mercato del settore e nel rispetto delle convenzioni sottoscritte.

Art. 82

(Revisione delle Commissioni di nomina politica)

1. Al fine di addivenire ad una semplificazione amministrativa è dato mandato al Congresso di Stato di effettuare una ricognizione delle Commissioni di nomina politica e di formulare una proposta di riorganizzazione al Consiglio Grande e Generale, entro il 31 marzo 2021, al fine di accorpate e diminuire le Commissioni stesse, perseguendo il principio, ove possibile, di attribuire agli Uffici della Pubblica Amministrazione le competenze prima demandate alle Commissioni.

Art. 83

(Modifiche alla Legge 5 ottobre 2011 n.160)

1. L'articolo 6 della Legge 5 ottobre 2011 n.160 è così modificato:

"Art.6

(Termini)

1. Il termine massimo entro il quale deve essere adottato il provvedimento a norma dell'articolo 5, comma 1 è fissato dalla legge ovvero dalle disposizioni regolatrici di ciascun procedimento.

2. Qualora non sia preventivamente determinato ai sensi del comma 1, il termine massimo entro il quale deve essere adottato il provvedimento a norma dell'articolo 5, comma 1 è di sessanta giorni. Il termine decorre dalla data comunicata con l'avvio del procedimento dall'Amministrazione competente.

3. Il termine di cui al comma 1 o al comma 2 è sospeso nei seguenti casi:

a) quando l'ufficio procedente, ai fini dell'adozione del provvedimento, debba obbligatoriamente acquisire, anche da un altro ufficio dell'Amministrazione o da specifici enti, pareri, rapporti, valutazioni tecniche o relazioni informative;

- b) quando l'ufficio procedente ritenga opportuno acquisire certificazioni relative a fatti, situazioni o qualità non attestati in documenti già in proprio possesso o non direttamente acquisibili presso altri Uffici dell'Amministrazione;
- c) quando sia necessario o opportuno richiedere agli interessati documenti, informazioni, precisazioni o elementi di giudizio ai fini della determinazione del contenuto del provvedimento;
- d) quando sia necessario richiedere agli interessati di integrare la domanda o la documentazione prodotta al fine di sanare irregolarità formali che non siano tali da determinarne l'irricevibilità.

4. Il termine di cui al comma 1 o al comma 2, è sospeso fino all'acquisizione di quanto richiesto nei casi di cui al comma 3, lettere a), b), c) e d), ovvero fino alla scadenza del termine assegnato agli interessati nei casi di cui al comma 3, lettere c) e d). In ogni caso la sospensione non può superare i due mesi dalla data di invio delle richieste ai sensi del comma 3. Il mancato rispetto del termine di sanatoria delle irregolarità formali ai sensi della lettera d) del comma 3 determina la decadenza della domanda, senza pregiudizio per il diritto di presentarne una nuova purché non siano scaduti eventuali termini perentori.”.

2. L'articolo 7 della Legge n.160/2011 è così modificato:

“Art. 7
(Silenzio)

1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, nei procedimenti ad istanza di parte volti al rilascio di provvedimenti, il silenzio dell'Amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se il competente ufficio od organo dello Stato non comunica all'interessato, nei termini di cui all'articolo 6, il provvedimento di diniego. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.

2. Nei casi in cui il silenzio equivalga ad accoglimento della domanda, il competente ufficio od organo dello Stato può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi del Titolo VI della presente legge.

3. I provvedimenti in relazione ai quali si applichi l'istituto del silenzio assenso sono individuati tramite regolamento del Congresso di Stato. L'istituto del silenzio assenso non si applica agli atti e procedimenti in cui siano coinvolti interessi pubblici connessi alla tutela ambientale, idrogeologica, paesaggistico-territoriale, alla conservazione dei beni artistici, culturali e monumentali, alla salute ed alla pubblica incolumità, alla cittadinanza, residenza e soggiorno in territorio.

4. Salvo i casi in cui nei procedimenti avviati ad istanza di parte il silenzio dell'Amministrazione adita protratto oltre i termini di cui all'articolo 6 sia considerato ai sensi dei superiori commi nonché per espressa ulteriore disposizione di legge come accoglimento dell'istanza, contro il comportamento omissivo dell'Amministrazione protratto oltre i medesimi termini si applica l'articolo 10, comma 2, della Legge 28 giugno 1989 n.68.”.

3. L'articolo 46, comma 4, della Legge n.160/2011 è così modificato:

“4. Le imposte, tasse e tributi nonché i diritti d'ufficio previsti per i provvedimenti e procedimenti nonché per il rilascio di documenti amministrativi nel Settore Pubblico Allargato sono, in tutto o in parte, sostituiti, anche qualora attualmente stabiliti da norme di rango primario oppure da Commissioni e Collegi, con diritti di pratica definiti ed aggiornati mediante ordinanza del Congresso di Stato. I predetti diritti di pratica sono commisurati al tipo di procedimento e di attività cui si riferiscono. Allo scopo di garantire uniformità e coerenza nell'individuazione dei predetti diritti, l'ordinanza di cui al presente comma è assunta su proposta della Direzione Generale della Funzione Pubblica e delle Aziende Autonome di Stato ed Enti del Settore Pubblico Allargato.”

4. In linea con i disposti dell'articolo 6 della Legge n.160/2011, così come novellato dal superiore comma 1, il termine di cui all'articolo 42, comma 5, della Legge 7 agosto 2017 n.94 è ridotto da novanta a sessanta giorni.

Art. 84

(Riforma del procedimento per il reclutamento delle forze dell'ordine)

1. Il Congresso di Stato è delegato ad adottare, entro il 31 maggio 2021, decreto volto a riformare:
 - a) il procedimento per il reclutamento di agenti di polizia di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 25 luglio 2016 n.88;
 - b) le disposizioni dettate dalla Legge 12 novembre 1987 n.131 e successive modifiche e dalla Legge 13 novembre 1987 n.132 e successive modifiche per il reclutamento di militari nei gradi superiori a quelli di Appuntato, nel Corpo della Gendarmeria, ed a quello di Caporale, nel Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca. L'intervento di riforma sarà, a tal fine, teso ad introdurre, oltre al procedimento del concorso interno, quello del concorso pubblico e del corso concorso;
 - c) i requisiti previsti per il reclutamento nel Corpo della Gendarmeria e nel Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca nonché quelli stabiliti per gli avanzamenti di carriera e la copertura di posizioni di grado più elevato rispetto a quelle di Gendarme e Guardia.

Art.85

(Modifiche al Decreto Delegato 19 maggio 2014 n.78)

1. Al fine di orientare verso obiettivi strategici preventivamente enunciati e di investire in maniera più efficace ed efficiente l'impiego di risorse pubbliche nel campo della concessione di contributi a privati finalizzati alla realizzazione di eventi e manifestazioni di interesse turistico, culturale, sportivo, il Congresso di Stato è autorizzato a modificare e integrare le disposizioni e le modalità previste nel Decreto Delegato n.78/2014 mediante apposito decreto delegato da adottarsi entro il 31 dicembre 2021 che conterrà nuove modalità e criteri applicativi per l'erogazione dei contributi stessi.

Art.86

(Modifiche al secondo comma dell'articolo 111 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche – Legge sulle società)

1. Il secondo comma dell'articolo 111 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

“2. Le procedure di liquidazione e di concorso sono dichiarate chiuse con decreto del Commissario della Legge, senza ulteriori formalità, quando, sulla base della relazione del liquidatore o del procuratore del concorso, l'attivo sia inferiore a euro 5.000,00.”.

Art.87

(Compenso del curatore o liquidatore nelle procedure di liquidazione e concorsuali con difetto di attivo)

1. Qualora sussista il difetto di attivo, ai liquidatori nominati dal Commissario della Legge nell'ambito delle liquidazioni volontarie o delle liquidazioni d'ufficio e ai procuratori nell'ambito

delle procedure concorsuali e dei giudizi di liquidazione dei beni è corrisposta, oltre al rimborso delle spese vive documentate ed autorizzate dal Commissario della Legge, una somma forfettaria, a titolo di onorario, fino alla concorrenza di euro 1.000,00 (mille/00).

2. La liquidazione dell'onorario, così come il rimborso delle spese vive documentate, è disposta con provvedimento del Commissario della Legge su richiesta del liquidatore o del procuratore ed è rapportata all'entità del lavoro svolto o da effettuare. L'onorario e le spese vive documentate possono essere liquidate dal Commissario della Legge fin dal momento successivo all'accettazione dell'incarico.

3. Qualora venga realizzato un attivo in capo alla procedura, i liquidatori e i procuratori sono tenuti a restituire, per intero o per la parte corrispondente all'attivo realizzato, gli onorari e i rimborsi delle spese vive già liquidati a loro favore; in caso contrario con il decreto di chiusura della procedura, gli onorari e le spese vive liquidati si intendono definitivamente a carico dello Stato.

4. Allo stesso modo, qualora prima del decreto di chiusura della procedura non sia avvenuta la restituzione del denaro anticipato dallo Stato necessario alle spese occorrenti per la procedura a seguito della mancanza di liquidità riscontrata come previsto dal comma 1 dell'articolo 19 della Legge 15 novembre 1917 n. 17, tale anticipo si intende definitivamente a carico dello Stato.

5. Ai fini contabili la chiusura della procedura si evince dal certificato di vigenza e non è richiesta l'esibizione del decreto di chiusura della procedura.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano senza riguardo alla data di apertura della procedura di riferimento e anche nei confronti di istanze già presentate e tutt'ora pendenti.

7. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto col presente articolo ed in particolare il Decreto Delegato 3 luglio 2008 n.100.

Art.88

(Misure straordinarie di contenimento e gestione della pandemia da Covid -19)

1. In considerazione della persistenza della pandemia da Covid - 19 e gli incerti riflessi che la stessa può avere nei prossimi mesi sul sistema economico, è data facoltà al Congresso di Stato, sulla base delle esigenze e necessità che possono manifestarsi, di adottare entro il 31 maggio 2021 appositi decreti delegati, per introdurre misure straordinarie di moratoria, proroghe per le scadenze relative al pagamento di imposte, tasse, contributi, utenze, oneri e tributi in genere, proroghe agli adempimenti amministrativi e procedurali previsti dalla normativa vigente, nonché di misure straordinarie di sostegno e supporto economico e finanziario per i contribuenti per l'esercizio 2021.

Art.89

(Contributo agli organi di Informazione)

1. In Riferimento alla Legge sull'editoria, ed in particolare al contributo previsto per gli Organi d'Informazione, si dà mandato al Congresso di Stato di emettere apposita normativa, entro il 2021, al fine di adeguare il contributo previsto dalla legge.

CAPO VI

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEL BILANCIO

Art.90

(Bilancio di Previsione dello Stato)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021 (Allegato "A"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1 - Entrate tributarie	€	427.267.400,00
Titolo 2 - Entrate extra tributarie	€	56.586.762,00
Titolo 3-Alienazione, ammortamento di beni patrimoniali e rimborsi di crediti	€	2.207.000,00
Titolo 4-Entrate derivanti dall'accensione di mutui e prestiti	€	523.858.977,94
Titolo 5-Partite di giro	€	40.530.000,00
Totale Generale Entrate	€	1.050.450.139,94

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	619.740.588,89
Titolo 2-Spese in conto capitale	€	31.440.491,96
Titolo 3-Rimborso di prestiti	€	358.739.059,09
Titolo 4-Partite di giro	€	40.530.000,00
Totale Generale Uscite	€	1.050.450.139,94

Art.91

(Bilancio di Previsione dell'A.A.S.L.P.)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (A.A.S.L.P.) per l'esercizio finanziario 2021 (Allegato "B"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate correnti	€	12.765.000,00
Titolo 2-Entrate patrimoniali	€	5.000,00
Titolo 4-Contabilità speciali	€	550.000,00
Titolo 6-Partite di giro	€	7.928.000,00
Totale Generale Entrate	€	21.248.000,00

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	7.750.000,00
Titolo 2-Spese straordinarie	€	4.900.000,00
Titolo 3-Spese in conto capitale	€	120.000,00
Titolo 5-Contabilità speciali	€	550.000,00
Titolo 6-Partite di giro	€	7.928.000,00
Totale Generale Uscite	€	21.248.000,00

2. Qualora il trasferimento all'A.A.S.L.P. delle funzioni di gestione del Settore verde pubblico attualmente esercitate dall'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole (U.G.R.A.A.), previsto dall'articolo 5 del Decreto Delegato 10 dicembre 2020 n.213, si perfezioni prima dell'entrata in vigore della legge di Variazione ai presenti Bilanci di Previsione, la gestione contabile ed amministrativa degli stipendi del personale nonché dell'attività del predetto Settore permane, in via transitoria, in capo all'U.G.R.A.A. secondo le disposizioni impartite dall'A.A.S.L.P.. In sede di Variazione ai Bilanci di Previsione per l'esercizio finanziario 2021, si provvede ad adeguare gli schemi di bilancio e i relativi stanziamenti sia dello Stato che dell'A.A.S.L.P..

Art.92

(Bilancio di Previsione dell'A.A.S.S.)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (A.A.S.S.) per l'esercizio finanziario 2021 (Allegato "C"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate correnti	€	61.678.000,00
Titolo 2-Movimenti di capitale	€	27.539.900,00
Titolo 3-Contabilità speciali	€	31.480.000,00
Titolo 5-Partite di giro	€	6.103.000,00
Totale Generale Entrate	€	126.800.900,00
Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Uscite correnti	€	56.542.900,00
Titolo 2-Movimenti di capitali	€	34.615.000,00
Spese in conto capitale		
Titolo 3-Contabilità speciali	€	29.540.000,00
Titolo 4-Spese Straordinarie	€	//
Titolo 5-Partite di giro	€	6.103.000,00
Totale Generale Uscite	€	126.800.900,00

2. L'A.A.S.S. è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, ad utilizzare proprie riserve o propri finanziamenti fino ad euro 32.720.000,00 da destinare a copertura finanziaria delle previste opere di investimento, comprese quelle relative agli investimenti effettuati per conto dello Stato i cui oneri sono posti a carico dell'A.A.S.S..

3. Per l'utilizzo delle riserve, fino all'importo di euro 32.720.000,00, di cui al comma 2, il Consiglio di Amministrazione dell'A.A.S.S. presenta una relazione scritta alla Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione, Artigianato, Industria, Commercio, Turismo; Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione afferente le opere che verranno così finanziate.

4. Qualora il trasferimento all'A.A.S.L.P. delle funzioni attualmente esercitate dal Settore Tecnologico del Servizio Tecnologico, Telecontrollo, Informatica e Telecomunicazioni dell'A.A.S.S., previsto dall'articolo 5 del Decreto Delegato 10 dicembre 2020 n.213, si perfezioni prima dell'entrata in vigore della legge di Variazione ai presenti Bilanci di Previsione, la gestione contabile ed amministrativa dei capitoli di spesa relativi agli stipendi del personale nonché all'attività del predetto Settore permane, in via transitoria, in capo all'A.A.S.S. secondo le disposizioni impartite dall'A.A.S.L.P.. In sede di Variazione ai Bilanci di Previsione per l'esercizio finanziario 2021, si provvede ad adeguare gli schemi di bilancio e i relativi stanziamenti, dello Stato, dell'A.A.S.S. e dell'A.A.S.L.P..

Art.93

(Bilancio di Previsione del C.O.N.S.)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (C.O.N.S.) per l'esercizio finanziario 2021 (Allegato "D"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate ordinarie	€	4.300.000,00
Titolo 2-Entrate straordinarie	€	195.000,00
Titolo 3-Entrate diverse	€	535.600,00
Titolo 4-Entrata conto capitale CONS	€	120.000,00
Titolo 5-Partite di giro	€	200.000,00
Totale Generale Entrate	€	5.350.600,00

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	4.824.100,00
Titolo 2-Spese straordinarie	€	204.000,00
Titolo 3-Oneri non ripartibili	€	2.500,00
Titolo 4-Spese in conto capitale	€	120.000,00
Titolo 5-Rimborso di prestiti	€	//
Titolo 6-Partite di giro	€	200.000,00
Totale Generale Uscite	€	5.350.600,00

2. Ai sensi dell'articolo 102, comma 1, è autorizzata l'erogazione per acconti del contributo per l'esercizio 2021 di euro 4.420.000,00 in favore del C.O.N.S di cui all'articolo 9 della Legge 30 settembre 2015 n.149.

Art.94

(Bilancio di Previsione dell'I.S.S.)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (I.S.S.) per l'esercizio finanziario 2021 (Allegato "E"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1- Finanziamento attività assistenziale Sanitaria e Socio Sanitaria	€	88.370.000,00
Titolo 2- Finanziamento attività previdenziale	€	228.572.000,00
Titolo 3- Entrate da attività amministrative, tecniche e servizi generali	€	31.082.293,49
Titolo 4- Entrate derivanti da alienazione beni patrimoniali	€	1.000,00
Titolo 5- Acquisizione mezzi finanziari	€	16.000.000,00
Titolo 6- Partite di giro	€	27.110.000,00
Totale Generale Entrate	€	391.135.293,49

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Uscite correnti	€	362.005.293,49
Titolo 2-Uscite in conto capitale	€	2.020.000,00
Titolo 3-Rimborso di mutui	€	//
Titolo 4-Partite di giro	€	27.110.000,00
Totale Generale Uscite	€	391.135.293,49

2. Ai sensi ed agli effetti dell'articolo 26, terzo comma, della Legge 20 dicembre 2002 n.112, è autorizzata l'erogazione, ai sensi dell'articolo 102, comma 1, per acconti all'I.S.S., per l'esercizio 2021, di un fondo di dotazione per l'assistenza sanitaria e per il finanziamento del servizio socio-sanitario,

da imputare sul capitolo 1-10-4590, nella misura di euro 70.000.000,00. L'erogazione per acconti è autorizzata altresì per i capitoli relativi ai fondi previdenziali a carico dello Stato ed inseriti nell'allegato "T" di cui all'articolo 102, comma 1.

3. Il recupero forfettario a carico dell'I.S.S. relativo alle quote pensioni corrisposte in correlazione alla Legge 8 marzo 1927 n.7 di cui al capitolo 1080 è stabilito nella misura del 10% dell'importo registrato sul capitolo 1-8-2670.

4. Gli eventuali oneri di cui ai Decreti 20 maggio 1996 nn. 48 e 49 per l'esercizio finanziario 2021 vengono imputati sul capitolo 1-3-2490 ovvero sui capitoli 1-3-2470 e 1-3-2480.

5. A parziale modifica dell'articolo 6, terzo comma, della Legge 28 novembre 2011 n.184, il trasferimento per il ripristino del Fondo Comune di Riserva di Rischio da imputare sul capitolo 1-10-4705, per gli esercizi 2021-2023, è fissato nella misura di euro 1.000.000,00 per ciascun esercizio.

Art.95

(Bilancio di Previsione dell'Università degli Studi)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Università degli Studi per l'esercizio finanziario 2021 (Allegato "F"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate correnti	€	6.105.000,00
Titolo 2-Entrate in conto capitale	€	260.000,00
Titolo 3-Partite di giro	€	805.000,00
Totale Generale Entrate	€	7.170.000,00

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	6.105.000,00
Titolo 2-Spese conto capitale	€	260.000,00
Titolo 3-Partite di giro	€	805.000,00
Totale Generale Uscite	€	7.170.000,00

2. Ai sensi dell'articolo 102, comma 1, è autorizzata l'erogazione per acconti del contributo per l'esercizio 2021 di euro 3.860.000,00, in favore dell'Università degli Studi.

Art.96

(Bilancio di Previsione dell'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima per l'esercizio finanziario 2021 (Allegato "G"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1 – Entrate Ordinarie	€	1.304.000,00
Titolo 2 – Entrate Straordinarie	€	//
Titolo 3 – Contabilità Speciali	€	70.000,00
Titolo 4 – Movimenti di Capitale	€	//
Titolo 5 – Partite di Giro	€	72.500,00
Totale Generale Entrate	€	1.446.500,00

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1 - Spese correnti	€	524.500,00
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	€	14.000,00
Titolo 3 - Movimenti di Capitale	€	765.500,00
Titolo 4 – Partite di Giro	€	72.500,00
Titolo 5 – Contabilità Speciali	€	70.000,00
Totale Generale Uscite	€	1.446.500,00

Art.97

(Bilancio di Previsione dell'Ente di Stato dei Giochi)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 e dell'articolo 10 della Legge 27 dicembre 2006 n.143, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Ente di Stato dei Giochi per l'esercizio finanziario 2021 (Allegato "H"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1 – Entrate Ordinarie	€	205.000,00
Titolo 2 – Entrate Straordinarie	€	//
Titolo 4 – Movimenti di Capitale	€	//
Titolo 5 – Partite di Giro	€	26.500,00
Totale Generale Entrate	€	231.500,00

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1 - Spese correnti	€	195.000,00
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	€	10.000,00
Titolo 3 - Movimenti di Capitale	€	//
Titolo 5 – Partite di Giro	€	26.500,00
Totale Generale Uscite	€	231.500,00

Art.98

(Trasferimenti Poste San Marino S.p.A.)

1. Sono autorizzati i trasferimenti inseriti nel Bilancio dello Stato con Poste San Marino S.p.A. sulla base del Bilancio di Previsione Budgetaria di Poste San Marino S.p.A. per l'esercizio finanziario 2021 (Allegato "I"):

Totale Generale Ricavi	€	4.624.100,00
Totale Generale Costi	€	5.449.198,00
Sbilancio	€	-825.098,00

2. Sul capitolo 1-3-2615 "Concorso dello Stato pareggio gestione Poste San Marino S.p.A." è stanziato per il 2021 l'importo di euro 825.098,00 quale concorso massimo dello Stato per il pareggio della gestione di Poste San Marino S.p.A..

3. Sul capitolo 1-3-2616 "Fondo di compensazione per agevolazioni tariffarie postali" è stanziato per il 2021 l'importo di euro 160.000,00 quale rimborso massimo a carico del Bilancio dello Stato per le agevolazioni tariffarie concesse da Poste San Marino S.p.A., ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Delegato 26 giugno 2013 n.68 compresi gli oneri relativi alle esenzioni postali di cui al comma 1 dell'articolo 24 della Legge 30 maggio 2019 n. 88.

Art.99

(Istituto per l'Innovazione della Repubblica di San Marino S.p.A.)

1. Sul capitolo 1-4-3705 “Oneri di sviluppo dell’attività dell’Istituto per l’Innovazione della Repubblica di San Marino S.p.A.” è previsto uno stanziamento, per l’esercizio 2021, di euro 165.000,00.

Art.100

(Conferimento in conto capitale al Veicolo Pubblico di Segregazione dei Fondi Pensione)

1. Il Congresso di Stato è autorizzato ad effettuare trasferimenti in conto capitale sul capitolo 2-3-6354 “Conferimento in conto capitale al Veicolo Pubblico di Segregazione Fondi Pensione S.p.A.” fino alla concorrenza di euro 9.642.091,96.

Art.101

(Bilanci Pluriennali)

1. A norma degli articoli 2 e 34 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 sono approvati, in termini di competenza, i seguenti bilanci pluriennali per il triennio 2021-2023:
 - 1) Bilancio Pluriennale dello Stato (Allegato “L”);
 - 2) Bilancio Pluriennale dell’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (Allegato “M”);
 - 3) Bilancio Pluriennale dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (Allegato “N”);
 - 4) Bilancio Pluriennale del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (Allegato “O”);
 - 5) Bilancio Pluriennale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale (Allegato “P”);
 - 6) Bilancio Pluriennale dell’Università degli Studi (Allegato “Q”);
 - 7) Bilancio Pluriennale dell’Autorità per l’Aviazione Civile e la Navigazione Marittima (Allegato “R”);
 - 8) Bilancio Pluriennale dell’Ente di Stato dei Giochi (Allegato “S”).

Art.102

(Disposizioni contabili relative al bilancio)

1. Con l’approvazione del bilancio si intendono automaticamente autorizzate ed impegnate le spese obbligatorie dovute per gli oneri retributivi del personale compresi gli oneri di missioni e trasferte, per le rate di ammortamento dei mutui, per interessi ed oneri connessi, trasferimenti agli Enti ed Aziende del Settore Pubblico Allargato, spese postali, per effetto dell’esecuzione di contratti o di disposizioni di legge, come da Allegato “T”.
2. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 della Legge 8 agosto 2018 n.104 in sede di Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato per l’esercizio finanziario 2021 sono approvate le eventuali variazioni straordinarie e le registrazioni contabili al Rendiconto Generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2021 al fine di allinearle con il risultato d’esercizio 2021 del bilancio di Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. approvato dall’Assemblea dei Soci.

Art.103

(Programmi lavori A.A.S.L.P. e investimenti)

1. Nell’ambito dello stanziamento previsto per l’esercizio 2021 sul capitolo 2-5-6440 “Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per investimenti” sono destinati euro 400.000,00 per gli interventi di tutela e gestione del Centro Storico di San Marino e Monte Titano. Nell’ambito degli stanziamenti previsti sul predetto capitolo 2-5-6440 e sul capitolo 1-5-2605 “Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per interventi su immobili di terzi”, è di competenza esclusiva del Congresso di Stato definire l’esecuzione delle

opere pubbliche e degli interventi cui deve provvedere – direttamente o indirettamente – l'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici.

2. Sui capitoli di cui al precedente comma 1 trovano imputazione anche gli oneri per la progettazione delle opere e degli interventi definiti dal Congresso di Stato.

3. Sul capitolo 2-5-6440 sono, altresì, imputate le spese relative agli interventi tesi a migliorare la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro in attuazione dell'articolo 10 del Decreto 27 settembre 2002 n.92.

4. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, su opere e infrastrutture pubbliche, finanziati mediante gli stanziamenti previsti rispettivamente sul capitolo 1-5-2600 "Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per spese di manutenzione ordinaria" e sul capitolo 2-5-6444 "Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per spese di manutenzione straordinaria" sono effettuati nel rispetto della programmazione annuale definita dall'A.A.S.L.P. in accordo con la Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente, l'Agricoltura e i Rapporti con l'A.A.S.L.P.

5. Ai sensi dell'articolo 102, comma 1, è autorizzata l'erogazione di quote mensili dello stanziamento del Fondo di dotazione per manodopera spettante alla predetta Azienda, di cui ai capitoli 1-5-2590 e 2-5-6443.

Art.104

(Finanziamento dei Partiti e Movimenti Politici)

1. Il contributo dello Stato per il finanziamento dei Partiti e dei Movimenti Politici di cui alla Legge 23 novembre 2005 n.170 è calcolato detratte le partite di giro e le entrate derivanti dall'accensione di mutui e prestiti di cui al Titolo 4 dell'Entrata del Bilancio dello Stato.

2. Per l'anno 2021 il contributo dello Stato da erogare ai Partiti e Movimenti Politici è stabilito, ai sensi dell'articolo 14 della Legge 21 dicembre 2017 n.147, in euro 1.093.637,62; la predetta somma trova imputazione sul capitolo 1-2-1450.

Art.105

(Disposizioni relative ai fondi destinati al funzionamento delle Giunte di Castello)

1. Al Congresso di Stato è riservata la facoltà di procedere, su proposta della Consulta delle Giunte di Castello, alla ripartizione di fondi fra i capitoli 1-2-3810 "Fondo per il funzionamento e per gli emolumenti delle Giunte di Castello e varie" e 2-2-7280 "Quota contributo Giunte di Castello destinata all'acquisto di beni patrimoniali".

2. Agli effetti dell'articolo 32 della Legge 24 settembre 2020 n.158, l'A.A.S.L.P. è autorizzata a mettere a disposizione delle Giunte di Castello la somma di euro 320.000,00 da imputare sui pertinenti capitoli del Bilancio di Previsione dell'Azienda medesima. L'A.A.S.S. è autorizzata a mettere a disposizione delle Giunte di Castello la somma di euro 70.000,00 da imputare sui pertinenti capitoli del Bilancio di Previsione dell'Azienda medesima per la realizzazione di impianti di pubblica illuminazione nei Castelli utilizzando metodi di risparmio e basso consumo.

3. A mente dell'articolo 34, comma 3, della Legge n.158/2020, per l'anno 2021 l'importo degli emolumenti per il servizio prestato dal Capitano di Castello e dal Segretario di Giunta e dei gettoni di presenza del Capitano di Castello, del Segretario di Giunta e dei membri di Giunta è definito nella misura e nei termini stabiliti dall'articolo 17, comma 3, della Legge 23 dicembre 2014 n.219.

4. Gli emolumenti ed i gettoni di cui al precedente comma trovano imputazione sul capitolo 1-2-3810 "Fondo per il funzionamento e gli emolumenti delle Giunte di Castello e varie" e le somme non erogate a tale titolo dalla Giunta di Castello potranno essere impiegate dalla Giunta medesima per finanziare le proprie attività ed il proprio funzionamento.

Art.106

(Acquisizione di mezzi finanziari, provvedimenti di gestione della liquidità e rimborso anticipazione di cassa)

1. Il Congresso di Stato è autorizzato a stipulare contratti di finanziamento con la Banca Centrale della Repubblica di San Marino e con primari istituti di credito, in via prioritaria sammarinese, e/o con Enti del Settore Pubblico Allargato per l'erogazione di anticipazioni di cassa sotto forma di aperture di credito in conto corrente preliminari all'accensione del mutuo a pareggio dell'esercizio finanziario 2021 e per sopperire ad eventuali momentanee deficienze di cassa, ai sensi degli articoli 30 e 31 della Legge 18 febbraio 1998 n.30. Il Congresso di Stato è altresì autorizzato a stipulare contratti di mutuo con Banca Centrale della Repubblica di San Marino e con primari istituti di credito, in via prioritaria sammarinese, e/o contratti di rimborso con Enti del Settore Pubblico Allargato per l'accensione del mutuo a pareggio dell'esercizio 2021, per sopperire ad eventuali momentanee deficienze di cassa e per la chiusura delle anticipazioni di cassa attivate; in alternativa il Congresso è autorizzato ad emettere titoli del debito pubblico.
2. L'eventuale stipula dei contratti di cui al precedente comma impone l'obbligo al Congresso di Stato di pubblicazione dei medesimi e di reportistica quadrimestrale alla Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione.
3. Sul capitolo 1-3-2760 "Interessi passivi su finanziamenti, anticipazioni e scoperti di conto corrente" trovano imputazione gli oneri finanziari per l'esercizio 2021 relativi alle anticipazioni di cassa di cui al comma 1.

Art.107

(Disposizioni relative all'attività giudiziaria)

1. Per evitare assembramenti in Tribunale nel giorno giuridico e ferma restando la scadenza del termine nel giorno giuridico indicato dal calendario giudiziario, si stabilisce che sino al 30 giugno 2021 le attività processuali da compiersi nel giorno giuridico si svolgono il mercoledì e il giovedì. Eventuali proroghe al termine indicato nel precedente periodo sono disposte con decreto delegato.
2. E' prorogato al 31 dicembre 2021 il termine previsto all'articolo 8, comma 2 del Decreto - Legge 27 luglio 2020 n.124.

Art.108

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 23 dicembre 2020/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Cardelli – Mirko Dolcini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Elena Tonnini